

Roberto Pardolesi

Riservatezza: problemi e prospettive

(in SPINELLI (a cura di), Responsabilità civile, Bari, 1974, vol. II, pp. 316 ss.)

[316]

1. Il problema della tutela del riserbo come paradigma dell'alternativa pubblico-privato.

Si suole affermare che le difficoltà riscontrate nella costruzione teorica della tutela della persona si riflettono in modo esemplare sul tormentato tema della riservatezza; al punto che l'ammissibilità di un'autonoma categoria dei diritti della personalità vi troverebbe un vaglio fra i più significativi.

Occorre tuttavia precisare che il problema non è di ordine meramente dogmatico; non si tratta di definire le direttive secondo cui ricondurre ad unità sistematica taluni dati normativi, quanto piuttosto di trovare soddisfacente risposta all'interrogativo di fondo se (ed eventualmente in quale misura) siano configurabili, nel nostro ordinamento positivo, limiti alla possibilità d'intromissione nella (intimità della) vita privata.

Più d'ogni altra considerazione, è proprio la radicalità dell'alternativa proposta (a fronte della diffusa incertezza che sembra dominare la materia) ad avvertire dell'importanza che

[317]

potrebbe assumere un'analisi pregiudiziale della privacy, nei suoi profili di emersione in seno alla «società di massa» e nei portati ideologici che vi sono sottesi (1). Non è, infatti, senza rilievo che l'istanza di protezione del riserbo sia entrata nelle nostre aule giudiziarie, attivando una vivace controversia dottrina e le stesse

(1) «A partire dal settecento la famiglia comincia ad appartarsi rispetto alla società, respingendola al di là di una zona di vita privata più estesa. L'organizzazione della casa risponde all'esigenza nuova di difendersi dalla gente. Siamo già di fronte alla casa moderna che garantisce l'indipendenza delle stanze aprendole su un corridoio d'accesso...La famiglia moderna al contrario (di quella secentesca) si apparta dal resto del mondo», così ARIES, Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, Bari, 1968, p. 470 ss.. In prima approssimazione (posto il prevalente riferimento all'esperienza nordamericana), spunti di notevole interesse sui fattori che hanno storicamente determinato il ruolo della privacy (dalla c.d. golden era - all'incirca i primi decenni della seconda metà del secolo scorso -, allorché l'addensamento urbano, le modificazioni ecologiche connesse al diffondersi dell'industrializzazione, la penetrazione di una concezione borghese della rispettabilità, il liberalismo dello stato night watchman, operarono congiuntamente nel senso di sottrarre l'individuo all'oppressivo giudizio morale del villaggio o della società rurale; alla successiva emergenza delle condizioni - la mass-society, caratterizzata dall'inclinazione degli strati periferici ad interessarsi del «centro»; la larga diffusione di sotto-cultura; la formazione, favorita dalla violenza dei conflitti sociali, di organizzazioni investigative a carattere professionale - che hanno creato le premesse dell'attuale dimensione del problema) possono rinvenirsi nella succinta indagine socio-logica di SHILS, Privacy: its constitution and vicissitudes, in Law and contemporary problems, 1966, p. 281 ss.; e per «an impressionistic sketch», giustificato dalla difficoltà di sintesi, sulle attuali linee di tendenza (collectivisation, nationalization, commercialization), cfr. STR6MUOLM, Right of privacy and rights of the personality, Stockholm, 1967, p. 16 ss.. Più ampiamente, anche per quanto concerne le ragioni della più limitata reazione del valore privacy nelle società europee (difetto di «universalismo». ritardo dello sviluppo capitalistico, organizzazione statale burocratica e centralizzata), v. MARTINOTTI, Controllo delle informazioni personali e sistema politico, in Razionalità sociale e tecnologie dell'informazione, in Atti del Simposio internazionale di Courmayer 7-12 nov. 1971, organizzato dal Centro Studi della fondazione Olivetti, voi. I, Milano, 1973, p. 329 ss.. Un analitico approccio sociologico alla definizione dei significati propri dell'alternativa pubblico-privato, con riguardo all'area dei meccanismi di integrazione psicologico-culturale, in Rositi-Tosi, L'alternativa pubblico-privato in contesto urbano, in Studi di Sociologia, 1971, p. 3 ss.. Ulteriori motivi di riflessione, in chiave politica, filosofica e antropologica, possono derivarsi dalla

raccolta di saggi: Privacy. Nomos XIII (Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy), a cura di I. R. Pennock e I. W. Chapman, New York 1971.-

oscillazioni giurisprudenziali, solo all'inizio degli anni '50, e che ogni riflessione sul tema sia parsa muoversi tra una consolidata ricezione (nella coscienza sociale) dell'intangibilità della «più intima» sfera subiettiva e la nuova realtà normativa (sancita nella Carta repubblicana), volta alla tutela degli attributi fondamentali della persona; senza per questo tralasciare l'incidenza dell'insidia arrecata da un progresso tecnologico vertiginoso e dilagante alla separazione netta fra vita di relazione ed intimità privata (cui sembra improntarsi, non senza contraddizioni, la realtà borghese dell'urbanesimo) (2).

(2) In questa sede può essere sufficiente sottolineare che la matrice borghese della privacy (nata sì nella società urbana contemporanea, ma fiorita all'interno di determinate classi sociali che stavano in quel momento costruendo la propria ideologia, come «estensione nella sfera non materiale dei princip della Proprietà privata»: MARTINOTII, La difesa della privacy, parte prima, in POI. dir., 1971, p. 762 ss.) non vale a giustificare l'acritica sufficienza con cui la si è talora respinta come espressione univoca dell'individualismo piccolo borghese (così RISTUCCIA, Un difficile discorso politico, premessa a Razionalità sociale e tecnologie dell'informazione, cit., voi. 1, Milano 1973, p. XXXI): quasi un anacronistico residuo a fronte di una tendenza irreversibile alla dilatazione della sfera sociale, se non addirittura il diritto castale dei «mostri sacri», e non, della celebrità.

E' appena il caso di accennare alle complesse implicazioni che si possono cogliere quando si riconosca la riduttività dell'impostazione che ne ha risolto ed esaurito la problematica nel rapporto con i mass-media (esemplare, al riguardo, la raccolta di scritti: Persönlichkeitsschutz und Meinungsfreiheit, München und Berlin, 1959). Se, infatti, l'riserbo s", intende la capacità dell'individuo di regolare il flusso di s'avveda che chi ne perde il controllo e in qualche misura soggetto alle persone e alle istituzioni che glielo abbiano sottratto. All'alba dell'era dei computer è difficile preconizzarne gli sviluppi; ma la minaccia è nell'aria, nel fatto stesso che «privacy... has become engulfed in the expansion of the powers and ambitions of elites and in the difficulties that they encounter in attempting to govern and protect and please vast collectivities» (SHILS, OP. Cit., P. 305); sì che il ricorrente riferimento alla «tensione dialettica_Lr @e la sf ncipio della libertà di comunicazione ed informazione» (e v. infatti DAMMANN, ZUM Vorschlag eines «Tn-Tor-maii'6-n-ib-dn-k@@@stems», in Datenverarbeitung im Recht, 1972, p. 222 ss.; BRINCKMANN, Datenschutz und Recht auf Information, in Datenschutz [Atti del convegno di Regensburg, 2-4 novembre 1972], a cura di Kilian, Lenk e Steinmüller, Band 1, Frankfurt am Main, 1973, p. 77 ss.) rischia, nella sua astratta indeterminatezza, di prestarsi a mistificare una realtà assai più cruda. Già in chi interpreta la profonda sensazione suscitata dai recenti - e,

Una prospettiva, come ben s'intuisce, ricca di suggestioni: non ultima, quella intesa a riscontrare quanto abbia influito, sulle opposte opinioni dei nostri giuristi (che pure muovevano, per la più parte se non sempre dichiaratamente, da una valutazione positiva alla stregua di indici metagiuridici), la diversa disponibilità alle sollecitazioni del dato reale, in una, il modo stesso di «fare» diritto. Ma, anche a prescindere dalle difficoltà che vi sono connesse, i limiti del lavoro impediscono di verificare puntualmente - avvenimenti (gli stessi che hanno indotto a lamentare la «morte della privacy»: Così VASSALLI, ne Il Giorno dei 15 marzo 1973) un revival del tema (quantunque divergenti si rivelino, ad una più attenta analisi, i significati della sua difesa: cfr. RODOTA, Informazioni personali, relazione alla Tavola rotonda «Tecniche giuridiche e sviluppo della persona», tenutasi a Bari, 18-20 maggio 1973, quando queste note erano già state approntate; e v. anche il commento: Privacy e aborto, in Pol. dir. 1973, p. 22 ss.) è consap- Yolment.- avver- tita l'importanza del suo recupero in seno al «rinnovato giusnaturalismo giuridico che si manifesta e si esprime nella continua creazione di nuovi diritti che dovrebbero rappresentare lo strumento di difesa del singolo contro gli attacchi

cui è esposto da parte della società consumistica» (Di MAIO, Il diritto soggettivo nell'ideologia dello stato sociale, in Annuario bibl. fil. dir., III, 1971, p. 297). Che lo strumento «evocato» possa rivelarsi «debole» perché puramente difensivo, è diverso discorso: che non deve incidere sulla realistica valutazione dell'attuale portata della privacy come valore autenticamente democratico, né far dimenticare che questa sua «nuova» (contro, esplicitamente, WESTIN, Privacy and freedom, New York, 1967, p. 22) e per vero non marginale dimensione, s'innerva pur sempre sullo stesso principio di libertà e dignità dell'uomo nella società.

Suscita, pertanto, più d'una perplessità l'affermazione secondo cui, ove «fosse realizzata la Costituzione e in particolare l'art. 3 co. II», non vi sarebbe più spazio per la riservatezza (in questi termini PRIVILEGIATI alla Tavola rotonda del 7-13-71), --ovvero, o che in un modo efficace d'intervento sia quello, «radicale», della «socializzazione della sfera privata» (v. i commenti: Le intercettazioni abusive e Chi legge e chi ascolta. in Deiana > - crazia e diritto n. 2, 1973, p. 18 ss.). Anche a prescindere dal dubbio valore di ipotesi rese quanto mai incerte dalla mancanza di riscontro reale, è forse legittimo osservare che - proprio ai fini marxiani di realizzazione integrale della personalità umana, perseguita attraverso l'abolizione del «conflitto tra l'individuo e la società sul terreno economico», e non dell'individualità in quanto tale (cfr. SCIAFFA, Il marxismo e la persona umana, rist., Milano, 1973, p. 49 ss. e passim), sarebbe (assai più) auspicabile che la costruzione di illius egua dell'art. 3 e il Cost. portasse non già alla vanificazione della privacy come libertà, quanto allo svuotamento delle forze e degli interessi che oggi così gravemente inacciano;

tualmente la proficuità di questa impostazione; di cui si potranno solo rimarcare all'occasione, come stimolo ad una più consapevole riflessione, gli spunti di più immediata evidenza.

Prima di entrare nel vivo del discorso, mette conto di fare un'altra precisazione. L'indagine sarà qui volta ai profili privati - ma la scelta di campo è affatto contingente, poiché è persino ovvio che un'organica considerazione del problema non deve trascurare i risvolti penalistici, né isolare il «versante» della tutela dell'individuo contro le interferenze dei poteri.

Sulla vigenza del c. d. diritto alla riservatezza: il ricorso all'applicazione analogica di taluni indici normativi (fra i quali, l'art. 10 c.c. e gli artt. 93, 94 e 96, 97 l. 22 aprile 1941 n. 633), ai principi generali dell'ordinamento giuridico, al dettato costituzionale, all'articolazione «logica» del sistema normativo, all'esistenza di un generale diritto della personalità.

Ove si acceda al dibattito sulla riservatezza (3) intesa (nella sua formulazione tradizionale) come bene innato consistente «nell'esser sottratto alla pubblicità, racchiuso e custodito nel proprio riserbo» (4), può a prima vista disorientare il complesso di argomentazioni addotte dalla dottrina riguardo alla configurabilità di tutela in base al «diritto scritto» vigente.

Si è a lungo creduto di poter riconoscere influenza determinante a talune norme, «dettate a protezione di aspetti determinati della personalità». Vale a dire, l'art. 10 c.c. sull'abuso dell'immagine altrui, gli artt. 93, 94 e 96, 97 l. 22. 4. 1941 n. 633 sul diritto di autore: intesi gli uni a precludere alla

(3) Se ne veda una documentata testimonianza, aggiornata a tutto il 1962, in PALLADINO, DE MATTIA, GALLI, Il diritto alla riservatezza, Milano, 1963, p. 41 ss. e passim; cfr. altresì gli AA. citt. infra. I motivi di tanto fervore dottrinario sono argutamente sottolineati da GRAZIA, xi) E, Privacy: rimedi vecchi e offese nuove, in Giur. It., 1971, IV, e. 3.

(4) Così la definisce De Cupis, I diritti della personalità, Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Ntessineo. vol. IV, tomo I., p. 257, n. 89.

conoscenza dei pubblici scritti, memorie, epistolari che abbiano carattere confidenziale, salvo consenso e sempre che la conoscenza dello scritto non sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale, ovvero per esigenze di difesa dell'onore o della reputazione personale e familiare; gli altri ad impedire la riproduzione - Tiffu-

in commercio del ritratto di una persona senza suo consenso. Quando non lo giustifichi - la notorietà e l'ufficio ricoperto, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici, culturali o il collegamento con fatti, cerimonie, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (s). Dall'estensione analogica di queste disposizioni (suffragata dal rilievo che la diffusione di quanto attiene alle azioni, ai sentimenti, alle relazioni, ai modi d'essere interiori comporta una lesione ben più grave di quella conseguente alla divulgazione dell'immagine) si è

(5) Meno frequente il riferimento agli artt. 12, 24 della stessa legge, non è all'art. 2577h c.c., nella misura in cui tutelano il diritto di inedito, soprattutto all'autore sull'opera d'arte.

Rilevanza - più o meno diretta - in ordine al problema si è altresì sconosciuta a taluni altri indici normativi. quali: l'art. 48 R. D. 16/3/1942 n. 267 sul fallimento (nella parte in cui impone al curatore l'obbligo di conservare il segreto sul contenuto della corrispondenza diretta al fallito che non riguardi interessi patrimoniali); gli artt. 900-907 c. c. e 310, 464, 602 c. p. p.. Da ultimo, particolare interesse si è mostrato per l'art. 21 D.P.R. 30/9/1963 n. 1409 sulla disciplina e l'ordinamento degli archivi dello Stato, che appone al principio della libera consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato un limite, concernente quelli inerenti alla politica interna ed estera, consultabili 50 anni dopo la loro data, e quelli «relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni». Il regime si estende anche ai documenti di Proprietà privata ivi depositati (ovvero donati, venduti, lasciati in eredità o in legato), per i quali è per di più concesso al privato depositante di apporre la condizione di non consultabilità assoluta, che paralizza la facoltà del Ministro per l'interno di permettere, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, l'accesso ai documenti riservati per motivi di studio (sull'importanza di questa disposizione, in rapporto agli artt. 93, 96 I. dir. autore, cfr. BARBIERI, Sul regime delle situazioni puramente private delle persone: riservatezza e riservatezza, in Rass. dir. cin., 1970, p. 87 ss., che osserva come sia incongruo ritenere che «i fatti puramente privati, non accessibili se travasati in un documento... lo divengano o possano diventarlo quando riportati in un documento non siano»; tanto più che tale incorporazione appare «come mera occasione e non certo ragione di tutela»).

desunta la possibilità (altrimenti preclusa) (6) di fondare una tutela generalizzata della vita privata (7).

Ma di fronte alla rigidità dell'alternativa, che sembra derivare dal rifiuto di tale strumento ermeneutico l'ineluttabile negazione del «diritto alla riservatezza» (8), è - parso opportuno ampliarne la prospettiva di indagine, domandando ai principi Re-

(6) E la posizione più volte ribadita (cfr. i saggi raccolti in Teoria e pratica del diritto civile, Milano 1967, p. 107 ss.) dal più strenuo assertore della vigenza del c.d. diritto alla riservatezza. Adriano DE CUPIS (e. dei resto, largamente recepita in dottrina). Se ne può leggere una recente formulazione nella voce «Riservatezza e segreto (diritto a)», Noviss. Dig. It., vol. XVI, Torino 1969, p. 1195.

(7) Contro la supposta identità ontologica del diritto alla riservatezza con il diritto all'immagine, si è osservato che esporre e riprodurre il ritratto (ovvero pubblicare le lettere di una persona) è cosa certamente diversa dal divulgare, - ciò che attiene alla vita privata: e che solo per il tramite dell'astrazione come fatto di diritto - il divieto di tale comportamento. A ciò osterebbe altresì il carattere eccezionale delle norme in oggetto che, per riferirsi alla riproduzione, pubblicazione, divulgazione a mezzo di mass-media, limiterebbero la libertà garantita dall'art. 21 Cost.: risultando pertanto sottratte, in forza dell'art. 14 disp. prel., all'estensione analogica. Che se anche si obiettasse che la riservatezza rappresenta a sua volta una posizione di libertà personale" sarebbe pur sempre difficile ammettere, sulla base di così difettosa argomentazione, un principio volto a limitare la possibilità di soffermare l'attenzione sull'altrui vita privata, che costituisce ineliminabile fattore della rappresentazione che i terzi si formano dell'altrui personalità (in questi termini, PuGLIETTI, Aspetti civilistici della tutela della personalità nell'ordinamento italiano, in Alcuni problemi sui diritti della personalità, Giornate giuridiche italo-jugoslave, Milano, 1964, p. 27 e ss.; per il quale il presupposto dell'*eadem ratio* sarebbe travolto dal riscontro della diversa intensità del divieto di diffusione dell'immagine, la cui tutela sarebbe... un *quid pluris* rispetto a quella concernente l'ingerenza nella sfera privata; non senza addivenire ad un così completo rovesciamento di valutazioni, l'apriorismo dell'argomento a fortiori indicato nel testo è denunciato da OLIVIERI, Persone fisiche - Diritti della personalità, Giur. sist. civ. comm., diretta da Bigliani, Torino, 1965, p. 415).

(8) Tutto quanto potrebbe ricavarsi, mediante interpretazione restrittiva, dalle norme richiamate, sarebbe il divieto di raffigurare la persona sulla scena o sullo

schermo; nonzhé quello di diffondere, senza il consenso dell'interessato. la sua voce registrata (Cfr. PUGLIESE, op. cit., p. 28, contra, Pret. Milano, 25/5/1964, in Foro Padano, 1966, c. 594 ss.; e Tribunale Milano, 10/2/1966, ivgg.

neráli il compito di giustificare Positivamente la tutela g); si è infatti osservato (9") che l'esame del sistema, nella misura in cui non prevede compressioni o limitazioni espresse della sfera di ri-

erbo dei singolo, non può confortare quello che si è polemicamente definito «il diritto all'indiscrezione» (10).

Di qui a ritenere che la difesa della vita privata sia incentrata sulla normativa costituzionale. il i)as-so è breve., Si è così in- i,0,

vocato l'art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti --- " " '

C-C@IL inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali

ove si svolge la sua personalità...»); l'art. 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona íínana...»); l'art.13 co. 1 («La libertà personale è inviolabile»). D@'altra parte, si è fatto notare, lo stesso articolo 21 co. 1 («Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero»), che pur costituisce formulazione espressa di un principio generale di libertà di opinione - e quindi riferimento cardine del e. d diritto di cronaca, sulla base dell'evidente «collegamento funzionale tra cronaca e critic@L in nessun

>,- _j77,_

modo legittima una ind-iscriminata libertà di informarsi, a danno dí---c>-gni altra forma di tutela (arg. ex @artt. 14, 15 Cost.); e, di più, reca come portato iiiscindibile della libertà positiva di esprimer

il)lto negativo consistente nel «non dover dire quello che- non si pensa» (1 2). RW2Y2--@@@to

(9) Cfr. le diverse posizioni di SchHrg i, Diritto alla riservatezza ed opera biografica, in Giust. cii,,, 1957, 1, p. 219 (nel senso che i principi generali possano trnr,;i plinttialrne cucile stesse norme di cui si 'esclude l'applicazione analogo a) e FRANCESCHE LI, 1,1 diritto alla riservatezza, Napoli, 1960, p. 37 ss., 43 ss. (per il quale l'ordinamento giuridico nel suo comples o - in quanto «scaturigine della stessa personalità umana» - deve ispirarsi, salve le eccezioni storicamente individuate, alla salvaguardia degli at ributi che ne costituiscono l'essenza, e quindi della riservatezza).

(9bis) Cfr. Franceschelli, op. cit., p. 41. (10) DF Cupis, Diritti della personalità, cit., p. 263 (nota).

(11) Cataudella, La tutela civile della vita privata, Milano, 1972, p. 18.

(12) CARNFLUTTI, Diritto alla vita privata, in Scritti giur. in memoria di P. Calamandrei, 1, Padova, 1958, p. 151: «Ciò che la legge garantisce è la conformità delle parole al proprio pensiero: manifestare il proprio pensiero con la parola significa parlare come si pensa, non come si vuole; ciò che la legge esclude è che si debba parlare secondo il pensiero altrui».

di poter utilizzare tanto ai fini di mostrare inoperante il preteso conflitto fra rispetto della vita privata e diritto di cronaca, quanto allo scopo di individuare nella libertà negativa, comunque irriducibile al noverre di ipotesi in cui la,diffusione avviene non solo contro la volontà del soggetto ma anche a suo mezzo, il criterio secondo cui impostare «la garanzia costituzionale della sfera privata contro i comportamenti volti a lederla, sia attraverso l appr,ensione di notizie, sia attraverso la loro diffusione» (13) (14).

(13) CA'RAUDELLA, Op. cit., p. 34: che dalla libertà negativa sancita dall'art. 21 Cost. deriva la «libertà di tacere», consistente, a suo avviso, non nel solo potere di scegliere tra il silenzio e l'estrinsecazione del proprio pensiero, ma anche nel potere di limitarne (ove il soggetto intenda manifestarlo) l'ambito di diffusione.

(14) Alla diffusa tendenza (cfr. MANTOVANI, Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti eriminosi, in Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale, Atti del 3' simposió di studi di dir. proc. pen., Milano, 1970, p. 388 ss.) a ravvisare un fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza, si, replica osservando che non vi è norma, quale ne sia il rango, atta a suffragare l'assunto cfr. PUGLIESE, op. loc. cit., n. 66); non

potrebbe sovvenire l'art. 2 Cost. che, in ragione dei limiti tecnici del precetto, nulla dice su quali siano i diritti inviolabili, né fornisce argomenti per sostenere che tra di essi non annoverato il diritto al riserbo (cfr. Miccio, Limiti naturali e giuridici del c.d. diritto all'intimità, in Rass. dir. cín., 1960, p. 2); né diverso risultato sortirebbe il rinvio all'art. 3 Cost., dacché la dignità sociale, di cui al co. 1, concerne l'onorabilità, mentre l'esame del capoverso induce a ribadire che «si tratta di affermazioni apodittiche e programmatiche che postulano in ogni caso una norma ordinaria che le attui, specificandone il contenuto» (cfr. anche Bovio, Rapporti tra diritto alla riservatezza e libertà di stampa, in Atti cit., p. 166); laddove non è dimostrata la necessaria correlazione tra violazione della sfera privata ed ostacolo al pieno sviluppo della personalità umana (V. MANTOVANI, op. cit., p. 389); nemmeno varrebbe il richiamo agli artt. 13, 14, 15 Cost., non già perché essi non tutelino la vita privata, quanto piuttosto perché la preservano da forme di ingerenza volte all'acquisimento di notizie e non alla loro divulgazione (V. CATAUDELI, op. cit., p. 27), quando pure non si affermi, come si è fatto -on riguardo all'art. 13, che si è in presenza di «un'ipotesi diversa da quella di cui si discute» (BRICOLA, Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, in Riv. trim. dir. proc. pen., 1967, p. 1092). Quanto all'art. 21 Cost., non sono mancate censure («meritate». v. RESCIGNO, Il diritto all'intimità della vita privata, in Atti cit., p. 52) alla lettura riduttiva proposta dal Carnelutti, in quanto risolve nel solo aspetto negativo la libertà di manifestazione del pensiero (sulla configurabilità di un diritto al silenzio, cfr. criticamente G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, Contributo alla teoria dei diritti della personalità, in Studi

In questa prospettiva, poteva poi apparire risolutivo il riscontro testuale fornito dall'art. 8 co. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848), che così recita: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance». Va tuttavia sottolineato come - talora anche da parte dei più strenui assertori del diritto alla riservatezza - si siano a più riprese avanzate riserve in ordine alla concreta efficacia della disposizione (15), sia per l'insufficienza, sul piano della tecnica giuridica, della sua formulazione (come attestato dalla proposta di tradurre «respect» con «non ingerenza») (16); sia per le difficoltà di inquadramento che, posta l'origine in un memo di F. Vassalli, 11. Torino, 1964, p. 1674 ss.). La presunzione di non colpevolezza ex art. 27, co. 11, non dovrebbe risultare utile perché probabilmente intesa a proteggere lo status dell'imputato nel processo (e, comunque, la sua reputazione piuttosto che l'interesse al riserbo), mentre settoriale e generico si rivelerebbe lo spunto desumibile ex art. 29 Co. costit. riguardo all'esistenza di un diritto all'intimità familiare. Di là da tali rilievi puntuali, si delinea talora la propensione a ritenere inconferente il richiamo alla normativa costituzionale nella misura in cui essa si volgerebbe alla garanzia dei diritti di libertà civica e politica non nei rapporti interindividuali (cui provvede la legge ordinaria), bensì in quelli del «cittadino con lo Stato ed i pubblici poteri. compreso il potere legislativo» (ONDEI, Persone fisiche, cit., p. 413 ss.; sul punto v. comunque altra).

(15) All'art. 8 della Convenzione, con cui si vollero «prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo» (ONU, 10-12-1948; e v. infatti l'art. 12, la cui formulazione - «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua corrispondenza...» - è parea ancor più equivoca; cfr. Miccio, op. cit., p. 3) si è da taluno attribuito valore etico-politico (Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Milano, 1958, p. 39, n. 89); il tenore di enunciati contestuali, quali l'art. 9 co. 11, 10 co. 11, ha poi indotto ad escludere si trattasse di norma perfetta, atta a disciplinare, senza ulteriore mediazione, i rapporti interprivati, laddove la sua programmaticità ne evidenzerebbe l'indirizzarsi allo Stato e al legislatore: «certo è che, pur ammesso che vincoli, non solo internazionalmente ma anche costituzionalmente gli organi dello Stato, nemmeno essa fornisce al diritto alla riservatezza quella base positiva che si è venuta cercando» (PUGLIESE, Op. Cit., P. 31).

(16) Locuzione tratta dal II co. dello stesso art. 8 (che così recita: «Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se

ternazionale della norma, ne suggeriscono il ridimensionamento alla stregua di una specifica forma di tutela, destinata ad esplicare la sua funzione nell'ambito del diritto pubblico; o, quanto meno, portano al rifiuto della sua immediata precettività.

Più di recente, in ragione delle perplessità suscitate dal controverso ricorso all'analogia e dall'indeterminatezza dei riferimenti al dettato costituzionale, si è proposto (17) di riformulare il problema, individuandone il nucleo sostanziale nel rapporto di identificazione tra le norme tutelate a tutela degli attributi

della personalità (18) ed i «beni» protetti. Se si ammette, infatti, che tali disposizioni riconoscono ex novo tutela a singoli profili della si dall'espli @ita cata la possibi-

non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura-che, in una società democratica. è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti o delle libertà altrui») e sostanzialmente coincidente con le «interferenze arbitrarie» di cui all'art. 12 Dichiarazione Universale. Per questa via, si è giunti a riconoscere la vigenza di un «diritto al rispetto---della vita privata», di «contenuto essenzialment-é div a» e con quello erroneamente ~i3e-n- tifiQ4to sulla base di un'indubbia somiglianza terminologica (cfr. TRAVERSo, Riservatezza e diritto al rispetto della vita privata,-in--Riv-.-'air. ind., 1963, 11, 35, e v. comunque ultra).

(17) v. GIORGIANNI, La tutela della riservate-7za, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p. 13 ss..

(18) «Più numerose di quanto un superficiale esame dei nostro ordinamento potrebbe fare apparire», GIQR;IANNI, Op. Cit., p. 18. Concorrerebbero alla tutela diretta del riserbo delle persone in ordine alle vicende private le norme sul segreto professionale (art. 622 c.p.), sull'istruttoria civile (art. 128 e. p. e.), sugli atti dello stato civile (I. 31110/1955. n. 1064), sul divieto di divulgazione delle notizie apprese in occasione di rilievi statistici (art. 19 I. 21/ 1211929,'n. 2238), sull'obbligo imposto agli amministratori di non divulgare notizie attinenti all'impresa presso cui svolgono le loro mansioni (art. 2622 c.c.) nonché le ipotesi di cui agli artt. 2105 e. e. e 6 I. 2@411958, n--3-fl, per le quali v. ultra nel testo; sottesa a numerose altre disposizioni sarebbe poi una protezione mediata (in@plicit@a, p@. es., in talune norme sull'ordinato svolgimento dei processo penale). Ed è proprio l'amu>iezza dei quadro normativo utilizzabile a suggerire l'opportunità di «sganciare» dalla tutela della personalità quella della riservatezza, che «copre qualsiasi atto o avvenimento che appartiene all'ambito riservato, così della persona fisica come di qualsiasi altra antità soggettiva».

lità di un riconoscimento giuridico dell' aspirazione al riserbo. Se invece si conviene che esse accordino una Protezione specifica a taluni speciali aspetti, è dato riscontrare la presupposizione, ke@ @p nel sistema, dell'esistenza di beni giuridicamente rileva non è necessario siano puntualmente attribuiti da-Megi-sFato-re, «ché, anzi, non gli compete tale potere, allo stesso modo èFe non gli compete di attribuire al soggetto espressamente il bene della vita o dell'integrità fisica».

L'analisi del complesso quadro normativo -rilevante in materia induce - si osserva - a propendere per la seconda soluzione. Si pensi al divieto imposto, ex art. 2 1 05 c. c., al lavoratore dipendente di «divulgare notizie attinenti all'organizzaziotie e ai metodi di produzione dell'impresa...» (o all'obbligo del lavoratore domestico di mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare, ex art. 6 I. 2 aprile 1958 n. 339 sul lavoro domestico); cons i,,derare il dovere di astensione (da atti di rivelazione) come creato ex novo dalla norma equivarrebbe a ritenere tutelato il c. d. segreto industriale (ovvero domestico) solo nell'ambito dei rapdorto di lavoro subordinato e non verso un quisque de popolo che lo violasse. Ben più coerente risulta quindi l'interpretazione che. attribuendo alla disposizione l'intento di arricchire in modo si)ecifico l'obbligo di fedeltà del lavoratore, fa salva la tutela generale (ma, in sostanza, il risarcimento del danno) contro chiunque non rispetti il segreto.

La vigenza di una tutela generalizzata della riservatezza dovrebbe così trovare probante conferma (18bis), anche a prescindere- da una sua «costituzionalizzazione», ché il difetto di esplicito riconoscimento varrebbe solo a legittimare la libertà dei slatore di esporla alla compressione dei privati o dei poteri - blici, non negarla in radice.

A conclusione di questa breve ricognizione dello stato della

(18 bis) Si potrebbe tuttavia replicare che le ipotesi normative addotte provano esattamente il contrario: che, cioè, il legislatore ha inteso puntualmente imporre l'obbligo di discrezione a chi, in virtù della particolare natura del rapporto, venga a trovarsi necessariamente a contatto con la fonte di informazione, sì che non valgano, nei suoi confronti, le precauzioni che solitamente inficiano la «curiosità» dei terzi estranei.

dottrina, occorre ricordare un'ulteriore elaborazione sul tema (19). Ne è presupposto il riconoscimento del valore unitario della persona umana (di modo che «i suoi interessi, relativi all'essere possono sì venire isolati concettualmente, ma conservano quel comune punto di riferimento oggettivo e sono sostanzialmente solidali»); la cui tutela non può identificarsi con la somma delle molteplici esplicazioni protette da singole norme (che ne costituiscono piuttosto un «concreto svolgimento»). Vien fatto allora di dubitare che ogni specifica istanza della personalità debba trovare, un autonomo e distinto riconoscimento: una barocca proliferazione di minuti diritti (sino al limite di configurazioni bizzarre quali il diritto alla quiete o al numero telefonico) costituisce base effimera per la ricostruzione sistematica e rivela l'insufficienza dello strumento dogmatico adoperato. Se la persona è un tutt'uno solidale, non può che corrispondervi un generale diritto soggettivo della personalità, del cui contenuto «indefinito e vario» la tutela della vita privata è compiuta espressione. La protezione non può infatti limitarsi agli aspetti regolati ex professo, ma deve concernere tutti gli interessi rilevanti (20), e quindi esten-

(19) GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana e il c. d. diritto alla riservatezza, in Scritti giuridici in memoria di Calamandrei, cit., vol. V, Padova 1958, p. 433 ss..

(20) La costruzione del Giampiccolo (che rinvia ai più stimolanti apporti della dottrina germanica) è stata oggetto, specie per quel che attiene alla pluralità o unicità dei diritti della persona (problema per il quale si ritiene opportuno il rinvio alla specifica sede di trattazione), di vivaci critiche. Riguardo al tema in esame, si è replicato che la protezione positiva di singoli aspetti della personalità non autorizza a ritenere tutelato ogni altro suo aspetto: né v'ha nel nostro ordinamento norma assimilabile al § 1 co. 1 «La dignità dell'uomo è inviolabile. Rispettarla e difenderla è dovere di ogni organo dello Stato» e al § 2 co. 1 («Ognuno ha diritto al libero sviluppo della sua personalità») della Costituzione federale, che hanno permesso l'elaborazione di un «allgemeines Recht der Persönlichkeit», cui ricondurre il «Recht an der eigenen Privatthe» (cfr. per tutti l'ormai classica opera di HUBMANN, Das Persönlichkeitsrecht, II ed., Köln 1967, che propone di tripartire il concetto - ad onta del suo «Unendlichkeitscharakter» [p. 221] - in libertà d'agire [p. 175 ss.], beni dati all'uomo dalla natura o che egli si è creato, in quanto siano legati alla personalità [p. 220 ss.], e individualità [p. 268 ss.]; ivi, comunque, p. 3 n. 6, una vasta bibliografia sul relativo dibattito dottrinario e giurisprudenziale; e per le ragioni di siffatta elaborazione, tradottasi nel 1959 - - non senza contrasti - nell'Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des zivil-

dersi al c. d. diritto alla riservatezza, ricondotto alla sua autentica dimensione di primo momento della situazione giuridica unitaria facente capo alla persona (21).

3. Orientamenti giurisprudenziali: tendenziale propensione delle corti di merito a riconoscere la vigenza della tutela del riserbo. Il S. C.: dalla negazione assoluta ad una negazione puramente formale (diritto alla libertà di autodeterminazione).

Non meno divisa la giurisprudenza.

Tuttavia, nei limiti in cui possono ritenersi valide siffatte generalizzazioni ed assumendo come parametro di verifica le perplessità della Cassazione, è forse possibile ravvisare nelle corti di merito una tendenziale propensione a risolvere positivamente il quesito relativo alla configurabilità, in seno al nostro ordinamento, di un diritto alla riservatezza (22): non senza che, di là dalle astratte formulazioni di principio, emergano, in dettaglio, radicali motivi di dissenso sull'ambito ed i modi di tutela.

rechtl. chen Persönlichkeits - und Ehrenschatzes, v. ESSER, Responsabilité et garantie dans la nouvelle doctrine allemande des actes illicites, in Revue intert. (droit compare., 1961, p. 484); di più, si è osservato che risolvere i singoli momenti della tutela in una situazione giuridica unitaria, se è certamente utile sotto il profilo sistematico, avrebbe decisivo rilievo solo ove portasse ad una disciplina uniforme; ciò che il dato normativo non sembra confortare (cfr. CATAUDELLA, OP. Cit., P. 79 SS.).

(21) Negativa, nella sostanza, la posizione di Chi- (GIACOBBI), Brevi note su di una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?, in Giust. civ., 1962, p. 1824) ritiene che la tutela della riservatezza possa prospettarsi solo sotto il profilo dell'atto illecito, ovvero intende trar partito dalla disciplina dell'onore (cfr. gli AA. citati da DE Cupis, I diritti della personalità, cit., p. 262 n. 101), perpetuando l'equivoco con cui si propende a risolvervi l'ambito di

tutela della vita privata.

(22) Cfr. la rassegna giurisprudenziale a cura di PALLADI@:0, in DE @IATTIA, PALLADINO, GALLI, op. cit., p. 83 ss.; cui adde, in senso posit'vo, Pret. Forlì, 23 ottobre 1970, in Giur. it. 1971, 1, 2, e. 113 ss.; Pret. Roma, 20 febbraio 1971, in Rass. dir. cin. 1971, p. 38 ss.; contra App. Roma, 13 giugno 1964 in Temi romana 1965, p. 190 ss., App. Milano 19 gennaio 1971, in Giur. it. 1971, 1, 2, e. 1026 ss. (v. anche le osservazioni di REscIGNO, in Atti del 3' simposio, cit., p. 210).

Coerente, invece, ma solo sotto un profilo formale, l'orientamento del Supremo Collegio. La sua prima decisione in materia è del 1956 (23), allorché, investito della questione mentre già divampava in dottrina la polemica (e contribuendo a rinfocolarla), negò rilevanza, de lege lata, all'aspirazione al riserbo, argomentando dall'impossibilità di desumerla, in difetto di esplicitazione normativa, per il tramite dell'interpretazione analogica.

L'atteggiamento negativo, in più occasioni contestato dalla giurisprudenza di merito(24), fu ribadito in una successiva sentenza (25), che introdusse nondimeno un temperamento, nel senso che, pur in assenza di una tutela generalissima dell'intimità della vita privata, doveva riconoscersi operante, nei confronti della divulgazione dei fatti e pensieri altrui, il limite rappresentato dalla loro rispondenza al vero: «cosicché non è in alcun caso lecito all'agente di attribuire ad una determinata persona fatti non veri, o pensieri, frasi ed opinioni mai da essa espressi e comunque di cui mai la persona stessa abbia autorizzato la diffusione o pubblicazione in qualsiasi modo e ciò quali che siano i concetti che si vogliono o si possono accettare in ordine al diritto alla riservatezza ed alla protezione giuridica di esso». Non tragga in inganno l'ambiguità della formulazione, che, ad una prita lettura, sembrerebbe imporre un moderamen di portata tale da vanificare l'affermazione di fondo. In realtà, intendimento della Corte era quello di assicurare tutela contro la propalazione di una non- verità (o verità alterata, non suffragata da un'autorizzazione dell'interessato, sufficiente a rimuovere il limite della difformità dal vero). In altri termini, si riconosceva il diritto di non dire (fare) ciò che non si pensa (vuole), ovvero di non vedersi attribuito, salva autorizzazione, ciò che non si è detto (fatto) (26), a pre-

(23) Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487, preposta a queste note.

(24) Cfr. App. Napoli 20 agosto 1958, in Giust. civ. 1959, 1, p. 1811; App. Milano 5 dicembre 1958, ibidem; ancora, App. Milano 26 agosto 1960, in Foro it. 1961, 1, e. 43 (ma, nello stesso periodo, in senso conforme alla pronunzia della Cassazione, v. Trib. Napoli 28 giugno 1957, in Foro it. 1957, 1, e. 1869; App. Torino 17 marzo 1958, in Rep. giust. civ. 1958, voce Persona, n. 12; Trib. Milano 12 novembre 1959, in Gitir. it., 1960, 1, 2, e. 4).

(25) Cass. 7 dicembre 1960, n. 3199, in Foro it., 1961, 1, e. 43 ss..

(26) Il c.d. diritto alla libertà della propria opinione (ex art. 21 Cost.) si tradurrebbe, a parere della Corte, nel diritto riconosciuto dall'art. 8 I. 8 feb-

scindere dalla circostanza che «il contenuto possa, o debba, considerarsi lesivo dell'onore»; senza che, ai fini della soluzione della controversia dedotta in giudizio, occorresse prender posizione sul problema della giustiziabilità dell'interesse a non vedersi pubblicamente attribuito ciò che si è detto (fatto) e non si voleva fosse reso di pubblico dominio.

Se questa decisione poté essere accolta con complessiva soddisfazione dai fautori della privacy (27), la pronunzia dell'aprile del 1963 (28) è sembrato segnasse, se non un clamoroso revirement, quanto meno una rimediazione delle ragioni che avevano indotto in precedenza la Corte a non riconoscere spazio al diritto alla riservatezza: la cui ammissibilità, in ossequio all'orientamento precedentemente assunto, fu - una volta di più - negata sul piano formale, non senza che si prendesse atto degli «inconvenienti che derivano da un'assoluta esclusione dei riserbo della vita privata». Ond'è che, proprio sul presupposto della sussistenza di «possibilità di manifestazioni concrete nel campo della vita privata e in quello sociale» che (non sopportando la riconduzione -ai singoli diritti della personalità) postulano «un diritto -di coneretiz-
braio 1948, n. 47 sulla stampa (ma «evidentemente estensibile ad ogni altro mezzo di diffusione») di veder ristabilita la verità storica. Ciò che comportava nel caso di specie (attribuzione di un apprezzamento su una qualità di trippa in scatola in un film pubblicitario) la soppressione nella colonna sonora della fase

indebitamente ascritta al resistente. E' sintomatica la disinvoltura con cui nella circostanza la Cassazione ha superato (in quanto prive di giuridica rilevanza; cfr. in tal senso ARIENZO, Estensione nel diritto di replica ai cinegiornali ed alla televisione, in *Rass. dir. cin.* 1968, p. 7 ss.; contra, con particolare riferimento al tema, ONDEI, op. cit., p. 424 ss.) le argomentazioni contrarie all'estensione del diritto di replica dalla stampa agli altri mass-media; laddove, stant. - la profonda diversità tecnica, si è da più parti dubitato che «tale normativa sia trasferibile (nei termini attuali) ad altri mezzi di informazione diversi dalla stampa» (Così OCCORSIO, Osservazioni in margine alla «rettifica» delle radiodiffusioni, in *Dir. radiodifi. telecom.*, 19(9), p. 214 ss.; cfr. anche VENITUCCI, Cenni sull'inapplicabilità delle norme sulla stampa alle diffusioni radiotelevisive, *ivi*, p. 109 ss.).

(27) Cfr. DE Cupis, in nota a Cass. 7 dicembre 1960, in *Foro it.* 1961, 1, e. 43; FRANCESCHELLI, Orientamenti giurisprudenziali sul «diritto alla riservatezza», in *Riv. dir. ind.* 1962, I I, p. 243.

(28) Cass. 20 aprile 1963, n. 966, preposta a qu.,ste note; cfr. anche Cass. 29 ottobre 1963, n. 2878, in *Foro it.*, 1963, 1, e. 2073 ss..

zazione, cioè un diritto di libertà di autodeterminazione nei limiti consentiti dall'ordinamento» (29), il S. C. ammise «la tutela nel senso di violazione del diritto assoluto di personalità» (30). Violazione sussistente ogni qualvolta «si divulgano notizie della vita privata», salvo il consenso, anche implicito, o la prevalenza dell'interesse pubblico di conoscenza (31) (31't').

(29) «li quale come diritto assoluto, astratto, si distingue dal potere d'autonomia inerente ai singoli concreti diritti e alle concrete manifestazioni»; e troverebbe fondamento nell'art. 2 Cost..

(30) Inconsistente è apparsa al PUGLIESE, Diritto alla «libertà d'autodeterminazione» e tutela della riservatezza, in *Giur. il.*, 1964, 1, 1, c. 471 ss., l'argomentazione. Apodittica è l'affermazione che, per esplicarsi la personalità in aspetti anche diversi da quelli specificamente tutelati, essi debbano ricevere tutela; la libertà d'autodeterminazione o corrisponde alle libertà sancite dalla Cost. (identificando i diritti inviolabili di cui all'art. 2 con quelli espliciti dalle altre norme) ovvero sfuma in una generica indeterminatezza. Ma anche supponendo dimostrato quel «diritto di concretizzazione», nulla è detto sulla «ragione per la quale la divulgazione di notizie della vita privata violerebbe il diritto alla libertà d'auto-determinazione», né sul nesso fra questo diritto e quel comportamento (in questo senso, cfr. anche ONDEI, Op. Cit., p. 420 ss., che, tra l'altro, ribadendo le argomentazioni della sent. 22/12/1956, n. 4487 cit., nega espressamente, all'individuo che ha agito in libertà, la possibilità di impedire l'altrui conoscenza e giudizio, se derivano dal fatto che «egli non ha voluto o saputo tener segrete le sue vicende»! La «forzatura», implicita nel voler «identificare il generale diritto della personalità, che per essere tale deve comprendere l'intera gamma di interessi tutelati che vi fanno capo, con un diritto di libera autodeterminazione che riguarda solo l'esplicazione positiva dell'attività del singolo», è sottolineata da ARE, Interesse alla qualificazione e tutela della personalità, in *Studi in onore di Asquini*, V, Padova, 1965, p. 2184).

L'influenza - «più o meno diretta e consapevole» - esercitata su tale atteggiamento dalla tendenza del Supremo Tribunale tedesco (cfr. sent. 14/2/1958, in *juristenzeitung*, 1958, p. 571) a ricondurre la tutela della vita privata ad un generale diritto della personalità, è rinvitata da RFseiGNo, Il diritto all'intimità cit., p. 44 ss..

(31) Non sembra (come invece - sulle orme della perplessità dei Giorgianni - afferma esplicitamente la DE GiolzGl, Cenni sul diritto alla riservatezza nella giurisprudenza e nella dottrina, in *Giur. il.* 1971, 1, 2, e. 115) contraddire tale orientamento la sentenza 31/51'1966, n. 1146, in *Riv. dir. comm.*, 1966, li, p. 423 ss.: il problema che vi si agita, relativo alla sussistenza nell'ordinamento di una norma che imponga la corrispondenza della rappresentazione alla verità storica, presuppone logicamente risolto quello inerente il rispetto del riserbo (cfr., se pur in senso parzialmente critico, le osservazioni di Spunti ricostruttivi: la riservatezza nell'ambito della tutela della personalità. Irriducibilità del concetto allo schema del diritto subiettivo: la riservatezza non è una categoria giuridica, ma la formulazione sintetica di un complesso di problemi connessi all'«espropriazione dell'individualità». La delibazione dell'ambito protetto è possibile solo in negativo, assumendo come parainetro la eventuale liceità di interferenze.

Quanto premesso legittima alcune considerazioni in ordine al problema.

In primo luogo, occorre sottolineare come sia comune, tanto a chi riconosca un fondamento positivo alla tutela della vita privata, quanto a chi neghi rilievo costruttivo ai tentativi in tal senso, la consapevolezza dell'esigenza (espressa a chiare lettere dalla dinamica dei rapporti sociali in atto) di assicurare all'individuo una sfera di riserbo, in vista dell'inarrestabile moltiplicarsi delle occasioni di pericolo (32). Un dato, questo, tanto significativo da non

SCUFRMI, Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell'opera storiografica, nell'opera biografica e nell'opera narrativa di fantasia, in *Gitist. civ.* 1966, 1, p. 1255; per l'indirizzo giurisprudenziale che di- s'ingue tra «narrativa», ove la predetta corrispondenza - esplicandosi nella libera interpretazione dell'autore la funzione creativa dell'arte - non è assolutamente necessaria, e quanto è presentato come storia vera, che sulla verità deve fondarsi, cfr. p. r tutti PROTFTTI', *Persone fisiche*, in *Comm. De Martino*, Roma 1971, p. 173 ss.: l'insussistenza di un «principio generale di tutela indiscriminata» della verità storica è stata di recente ribadita dalla Cass. 13/7/1971, n. 2242, in *Giust. civ.*, 1971, 1, p. 1760).

(31bis) In pro della vigenza del diritto alla riservatezza, si è - per inciso - pronunciata la Corte Cost. nella sentenza n. 38, depositata il 12 aprile 1973. Per un primo commento alla decisione (ancora inedita all'atto di licenziare queste note), V. PESCARA, *Il diritto alla riservatezza: un prezioso obiter dictum*, in *Riv. dir. civ.* 1973, 11, p. 310 ss..

(32) Scrive Pugliese, (*Aspetti civilistici*, cit., p. 25): «non si nega dunque che l'esigenza di garantire a ciascun individuo una sfera di riserbo, in cui egli possa liberamente parlare, scrivere, agire al riparo da occhi o orecchi indiscreti e senza che quanto egli ha detto, scritto, fatto, venga divulgato, meriti seria considerazione, specie nella società moderna che ha moltiplicato nello stesso tempo i motivi e gli strumenti dell'indiscrezione. Si dice soltanto che il diritto positivo italiano non appaga, per ora, tale esigenza in modo diretto».

abbisognare di ulteriori specificazioni. Se mai, si potrebbe osservare che proprio la tensione dell'istanza emergente dal contesto della realtà sociale e l'urgenza delle suggestioni inevitabilmente connesse a suoi profili macroscopici, destinati per ciò stesso ad incidere con immediatezza sulla sensibilità del giurista, hanno giocato talora un ruolo negativo, fino a determinare ricostruzioni parziali e disorganiche (33), esposte a critiche serratissime quanto ragionevoli.

In realtà, per quanto attiene alla vigenza di una tutela della vita privata, non si avverte necessità di produrre nuove argomentazioni, idonee a supplire sul piano dogmatico alla lamentata carenza del dato normativo. E' possibile convenire che, se pur residuano difficoltà, non solo di ordine ermeneutico, a derivare l'esistenza di un diritto alla riservatezza per analogia dalla disciplina dettata in tema di immagine (ovvero corrispondenza, epistolari ecc.) (34), le elaborazioni dottrinarie che si sono menzio-

ONDFI, *Persone fisiche*, cit., p. 405, sottolinea «non esser necessario che il giurista si affanni per la dimostrazione di una tesi negativa in merito a questo diritto generale di riservatezza, di fronte ad effettive tendenze del sentimento giuridico contemporaneo ad estendere la tutela della personalità umana al di là dei tradizionali e secolari valori. quali l'onore, il nome, l'immagine, la corrispondenza ecc.». Nel quadro di un discorso «dominato dalla perplessità e dallo scetticismo», RESCIC;NO, *Op. cit.*, p. 49, osserva che è dato di comune cognizione che l'interesse to be let alone sussista «tra i più vivi bisogni dell'individuo contemporaneo... un bisogno che si direbbe complementare a quello dell'amicizia».

(33) E' appena il caso di rilevare quanto aprioristico sia risolvere il problema nella protezione contro la (non voluta) pubblicità di quanto attiene al segreto domestico o a quello della coscienza. «dove le convinzioni e il passato chiedono di esser- lasciati nel silenzio e i sentimenti esigono di non essere turbati» (V. RESCIGNO, *Op. loc. cit.*). Sul punto, comunque, cfr. *ultra*.

(34) Cfr. ampiamente FRAN--ESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, cit., p. 35 e ss.. Per GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 20, «l'estendere le norme dianzi richiamata non potrebbe considerarsi consentito [ove si consideri il risultato cui condurrebbe tale procedimento], in quanto quelle norme prevedono una specifica tutela apprestando taluni speciali strumenti... che tra l'altro non sempre potrebbero trovare applicazione in altri campi». In realtà, l'assunto che individua nella disciplina ex artt. 10 e. e. e 96, 97 I. dir. autore una manifestazione essenziale del diritto alla riservatezza (cfr. DF Cupis, *I diritti della personalità*, cit., p. 258 ss.) risulta valido in astratto quanto difficilmente praticabile sotto il profilo tecnico-applicativo (cfr. SCHERMI, *Diritto alla riservatezza ed opera biogra-*

nate - da quella che fa perno sull'art. 2 Cost., rivendicandone l'affinità sostanziale ai primi due articoli del Grundgesetz (35), sino a quella che privilegia l'aspetto negativo della libertà garantita dall'art. 21 Cost. (>6) - concorrono con i rilievi volti ad evidenziare la progressiva costituzionalizzazione dei c.d. diritti della

personalità(37). La Carta repubblicana, in armonia con le costituzioni del secondo dopoguerra, rivela un'intelaiatura «personalistica», certamente non destinata a regolare i soli rapporti tra Stato ed individuo (38); di pi@, nel senso di una «positivizzazione» della tutela della persona, operano le norme introdotte, cit., p. 216 ss.; nonché LiGi, «Status liber@atis vel societatis»: il problema sociale della personalità nel nostro ordinamento, in C;iur. it., 1957, 1, 1, e. 464 ss., per il quale un solo interesse - la riservatezza - è protetto da tali norme, come pure dagli artt. 7 c.c. e 93, 94 I. dir. autore, rispetto a determinati beni: sì che è dato riscontrare «l'esistenza di un sistema unitario, anche se tecnicamente imperfetto» perché discordante nelle sue singole esplicazioni); e sembra pertanto destinato ad irretire la riflessione in una sterile alternativa (ciò che ha spesso indotto la giurisprudenza ad «isolare» la tutela dell'immagine, dacché «non si deve far ricorso a figure astratte di beni se vi sono beni determinati che la norma stessa prev-,de e disciplina»: Pret. Roma, 10112/1955, in Il diritto d'autore, 1956, p. 84; cfr. altresì App. Torino, 17/3/1958, in Giust. civ. Mass. App., 1958, p. 44 e App. Milano, 19/1/1971, cit.). Stante l'inanità di qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza di una connessione sostanziale con il tema del riserbo, si è pertanto ritenuto di prescindere, nel prosieguo dell'indagine, da una trattazione ex professo della problematica relativa al «diritto al proprio ritratto» (e alle altre ipotesi espressamente disciplinate).

(35) In palese contrasto con l'avviso di Pugliese (cfr. retro n. 20), v. RESCIGNO, Op. cit., p. 44 e GIORGIANNI, Op. cit., p. 24; con qualche perplessità anche BRICOLA, Prospettive e limiti, cit., p. 1095.

(36) Sì che l'individuazione, ottenuta per tal via, di «una specifica tutela costituzionale della vita privata contro le ingerenze est-erne consente di dare risposta affermativa al quesito... sulla possibilità di inserire tale tutela tra i diritti inviolabili cui fa riferimento l'art. 2 Cost.» (CATAUDELLA, La tutela civile, cit., p. 36).

(37) Cfr. Tucci, Il danno ingiusto, Napoli, 1970, p. 149 ss.; MANTOVANI, Op. cit., p. 383, osserva come la nostra Costituzione, frutto dei compromessi tra le opposte istanze liberal-individualistiche e democratico-collettivistiche, parzialmente mediate da quelle cristiano-sociali, «ponga al primo posto della gerarchia dei valori la "persona umana", nella sua duplice dimensione individuale e sociale, come singolo e come civis», a ciò impegnando positivamente lo Stato.

(38) Per il superamento della prospettiva che traduce in termini di diritti pubblici soggettivi i c.d. diritti della personalità, cfr. Tucci, Op. cit., p. 149.

negli ordinamenti statali in esecuzione di accordi internazionali (39). Di modo che non sembra possa contestarsi che, di fronte alla laconicità del codice civile, il privatista debba «rivolgersi a tale normativa proprio per individuare la disciplina di un istituto nel settore di sua competenza» (40). In questo quadro complessivo, la tutela della riservatezza trova agevole collocazione, senza che sia necessario verificare se essa sia ricompresa ab origine nel dettato costituzionale, o se ne sia possibile almeno una reazione successiva (41). Questa esigenza si fonda sul presupposto di una considerazione dei «diritti inviolabili» come garanzia di attività astrattamente tipizzata; ma risulta superflua laddove si convenga che il loro effettivo portato è quello di assicurare un'indifferenziata sfera di libertà, sottratta alla possibilità d'ingerenza esterna che non abbia congrua giustificazione sociale (42).

Di questa prospettiva il tema della riservatezza costituisce riscontro esemplare. È facile osservare che gli sforzi della dottrina non sono comunque approdati all'individuazione puntuale del suo ambito oggettivo. Il vero problema è, come in ogni altra ipotesi di protezione della personalità, quello di specificare i limiti della sfera di libertà riconosciuta al soggetto; ciò che si rende possibile solo in negativo, assumendo come parametro la even-

(39) Contro la pretesa programmaticità della Convenzione di Roma, si è osservato che il rinvio, da essa operato, alla legislazione dello Stato, «riguarda solo i limiti delle libertà garantite... non la configurazione di queste libertà»; sicché tale normativa potrebbe ritenersi programmatica solamente nella parte relativa alle restrizioni delle libertà riconosciute all'individuo; restrizioni del resto «già operanti, in parte maggiore o minore, al momento della reazione della Convenzione nell'ordinamento degli Stati che ad essa hanno aderito» (CATAUDFLLA, Op. cit., p. 42; in questo senso, sulla base degli artt. 1, 13, anche Tucci, op. cit., p. 151). Contro la diffusa opinione (cfr. TRAVFRso, Riservatezza e diritto al rispetto della vita privata cit., p. 43) che l'art. 8 garantisca l'individuo contro le sole ingerenze della pubblica autorità nella vita privata, cfr. CATAUDELLA, op. cit., p. 40 ss..

(40) Tucci, op. cit., p. 155. (41) Uno sforzo consapevole in questa prospettiva si legge in MANTOVANI, op. cit., p. 394 ss..

(42) Cfr. ampiamente Tucci, op. cit., p. 168 ss.. Di «valutazione sotto l'aspetto di difesa contro un'azione illecita esterna, e quindi sotto il profilo di libertà nel senso in cui questa deve intendersi sul piano della consistenza delle singole sfere private» parla ROMANO SAIV., Ordinamento sistematico del diritto

privato, 1, Napoli, s. d., p. 150.

tuale liceità di interferenze: il cui verificarsi è quindi presupposto ineliminabile perché sia dato enucleare una situazione giuridica tutelata.

Ne scaturisce una mediata valutazione della teorica del «diritto» alla riservatezza. Non si è, infatti, lontani dal vero quando si affermi che con questo termine, a prescindere dalla sua possibile improprietà (43), si è venuta riconducendo, sotto un co-

(43) Non ha decisivo rilievo la polemica relativa all'opportunità di utilizzare tale termine (introdotto nel linguaggio giuridico italiano dal RAVK, *Ist. dir. priv.*, Padova, 1938, p. 197 ss.) ovvero suoi succedanei quali intimità della vita privata, illesa intimità privata, segreto della vita privata, privatezza o privacy; quantunque sia evidente che l'adozione dell'una o dell'altra formula sia stata spesso funzionalizzata alla prospettiva assunta in ordine all'ambito di tutela. Che la riservatezza abbia abitualmente indicato (Cfr. MARTINOTTI, *Op. Cit.*, p. 756) uno solo dei significati assunti, nel sistema nord-americano, dal complesso concetto di privacy (se ne veda un'articolata definizione nella voce *Right of privacy*, in *Corpus iuris secundum*, LXXVII, New York 1952, p. 396 ss.; per il rapporto tra *right to be let alone* e diritti - o diritto generale - della personalità, cfr. LiGi, *Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano*, in *Ann. dir. comp. e studi legis.*, XXXI, 1956, p. 152 ss.; e SJRÚMI(OLM, *Right of privacy and rights of the personality*, cit., p. 25 ss.), è dipeso dalla diversa forza espansiva di taluni fattori sociali (cfr. S14ILS, *Op. cit.*, p. 291, e MARTINOTTI, *Op. Cit.*, p. 772 ss.): sì che non può sorprendere che, con la graduale sensibilizzazione a nuovi problemi, si tenda a ricondurvi la tematica propria di «a part of the right to liberty... that recognizes that the undividual does not exist solely for 'ho state and society» (cfr. significativamente CANDIAN, *Tentativo di qualificazione sistematica nel preteso diritto di «rigei-vatezza»*, in *Dir. fall.*, 1965, p. 89 ss.). Né si tralasci di rilevare che lo stesso concetto di privacy ha subito, rispetto all'originaria formulazione di Warren e Brandeis («primarily concerned with... public disclosure of embarrassing private facts about the plaintiff... because of personal annoyance from the press»: l'articolo *The right to privacy* - se ne può leggere il testo integrale in appendice a BRICKENRIDGE, *The right to privacy*, Lincoln, Nebraska, 1970, p. 133 ss. - pubblicato dalla *Harvard Law Review* nel 1890, fu infatti originato dall'irritata reazione di Warren all'ennesima indiscrezione della *Saturday Evening Gazette* sul conto della sua famiglia), una evoluzione profonda («a Copernican revolution», così KALVFN fr., *Privacy in tort law: were Warren and Brandeis wrong?*, in *Law and contemporary problems*, 1966 p. 332), sino a ricomprendere anche l'«intrusion upon the plaintiff's seclusion or solitude, or into his private affairs», la «publicity which places the plaintiff in a false light in the public eye» e la «appropriation, for the defendant's advantage, of the plaintiff's name or likeness» (PRGSSFR, *Privacy*, in *California Law Review*, 1960, p. 383 ss., 389 ss.; sulla cui traccia, cfr. § 652 A, *Restatement [second] torts*, St. Paul., Minn., 1967).

un denominatore, una larga fascia di quest'ambito di attività garantita. Ma sarebbe vano cercare l'elemento catalizzatore nell'«oggetto». La riservatezza non è una categoria giuridica (44); l'unificazione in parola si è prodotta dall'«es@terno, su basi meramente fenomeniche: in altri termini, si può dire che di riservatezza si è parlato ogni qualvolta fosse comunque in gioco la tutela della persona contro l'«espropriazione» della sua individualità.

Che lo spettro di tale tutela fosse tanto ampio da mettere a dura prova le capacità riduttive dei giuristi, è implicitamente confermato dal fatto che essa sia sembrata suscettiva di ulteriori specificazioni. Secondo che si sia assunto il profilo della captazione ovvero quello della divulgazione di quanto incrisce alla «privatezza», si è così teorizzato un diritto al rispetto della vita privata, inteso ad impedire l'altrui indiscrezione (come attività volta alla conoscenza delle vicende di terzi), ed un diritto alla riservatezza stricto sensu che difenderebbe la vita privata dalla diffusione di notizie legittimamente acquisite (45). Di là dal (dubbio) valore della distinzione, importa qui osservare come essa, tradendo uno sforzo di nazionalizzazione, finisca col ribadire l'irriducibilità del concetto alla tipizzazione (di attività di godimento) caratteristica del diritto soggettivo (46).

(44) La privacy è un «nonlegal concept» (HAVIGURST, in *Foreword al symposium sulla privacy*, in *Law and contemporary problems*, 1966, p. 251), che indica sinteticamente i problemi - spesso difficilmente dissociabili - sollevati dalla collezione e dalla disseminazione di quanto attiene alla vita privata (cfr. CHRISTIE, *The right to privacy and the freedom to know: a comment on Professor Miller's «The assault on privacy»*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1971, p. 975 ss.).

(45) Cfr. TRAVERSO, Op. Cif., P. 35 SS.; BRICCI, A, Op. Cit., p. 1008 SS. E' ap-pena il caso di ribadire quanto già fatto palese dal testo, che cioè anche questa partizione deriva dall'esame della tipologia di offese, suddivise in atti di indiscrezione e di rivelazione: cfr. MANTOVANI, Op. Cit., p. 411 (che sottolinea altresì come si tenda così a identificare la «presa di conoscenza», come tale attinente al riserbo, con le attività strumentali che rendono possibile la captazione delle altrui «cose private»: la loro incriminazione tutela indirettamente anche la riservatezza, ma «non può portare a confondere due realtà concettualmente e giuridicamente distinte»).

(46) Per CATAUDELLA, Op. cit. p. 78, n. 113, è discutibile la premessa che nota essenziale del diritto soggettivo sia la tutela di una attività tipica di godi-

Ed in realtà, quando si riconosca che la realizzazione dei «diritti» della personalità (in genere), si identifica con la non ingerenza dei terzi negli attributi essenziali della persona (47) e non dipende più, se non nei limiti del potere di «disposizione», dalla volontà dell'interessato (48), il problema (di qualificare, nei termini formali di una situazione giuridica subiettiva, l'interesse al riserbo) si riduce ad una sterile elucubrazione verbale; ovvero attiene alla possibilità di revocare in dubbio la stessa fungibilità dello schema (diritto soggettivo) rispetto a talune almeno delle situazioni che vi si suole ricondurre.

In questa sede, è sufficiente aggiungere che a nulla giova attribuire alla titolarità del diritto al risarcimento del danno il compito di convertire in strumento efficace «la situazione, più sfumata, di libertà del soggetto» (49); non si può, infatti, non avvertire perplessità in ordine al procedimento con cui l'interesse viene elevato al rango di diritto subiettivo sul presupposto della risarcibilità della sua lesione dannosa. Per converso, prende corpo il sospetto che il ricorso allo schema valga a soddisfare esigenze meramente sistematiche: sì che individuare un «diritto» alla riservatezza in tanto è utile in quanto elide ogni riserva sulla concreta azionabilità di determinati meccanismi giuridici. Il che è vero solo in parte: basti rammentare che una qualificazione in tal senso non è necessaria nemmeno ai fini di un'eventuale tutela risarcitoria, almeno nella prospettiva di chi propende a disancorare l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c. c. dalla necessaria sussistenza di un diritto soggettivo leso, per tener conto della lesione di interessi altrimenti protetti (50).

L'A. è tuttavia costretto a riconoscere che tale caratteristica è comune a quelli tradizionalmente considerati; e propende, comunque, a negare rilievo al problema (salvo poi derivare la configurabilità del «diritto» alla riservatezza dalla possibilità del ricorso all'inibitoria e ai provvedimenti cautelari), dacché - quale che sia la soluzione prescelta - emerge per sempre «l'esigenza di delineare l'ambito esatto di siffatte sfere di libertà»,

(47) Sul concetto di essenzialità, cfr. criticamente ARE, Interesse, cit. p. 2175 ss..

(48) v. DI IAAIO-GIAQUINTO, Pro 'filii dei diritti della personalità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 72 ss..

(49) Di MAIO-GIAQUINTO, Op. cit. p. 1008 SS.

(50) Per la diversa connotazione del nostro sistema rispetto a quello ger-

L'attenzione si sposta così su quello che, in forza delle considerazioni svolte, appare il nodo cruciale del problema: proprio riguardo alla delibazione dell'ambito di tutela è dato infatti riscontrare le maggiori difficoltà, puntualmente tradottesi in diffuse incertezze giurisprudenziali.

A) Divulgazione di fatti inerenti alla vita privata. Il conflitto tra libertà: l'interesse socialmente rilevante alla diffusione dell'informazione come criterio di prevalenza da valutarsi in punto di fatto.

L'aspirazione al riserbo può essere disattesa vuoi per il tramite della acquisizione e/o della diffusione di notizie inerenti la (altrui) vita privata, vuoi ad opera di qualsiasi comportamento (captatorio) che concreti un'illegittima penetrazione (51).

Si consideri, proprio in quanto ha storicamente segnato l'ingresso nella cultura giuridica dell'idea di privacy e a tutt'oggi ne costituisce manifestazione «primaria», il momento divulgativo (public disclosure) (52). La validità di un tale angolo visuale non può contestarsi: i più delicati motivi di dubbio, sotto questo ri-

manico, che assume (ad opera della reazione nel § 823 BGB) come presupposto fondamentale della tutela aquiliana la lesione illecita del diritto soggettivo, v. Tucci, op. cit., p. 33 ss..

(51) Questa formulazione complessiva ripropone, nei termini familiari alla nostra dottrina, la cennata distinzione tra collection e dissemination di personal data.

Se pur «not always feasible», dacché «in any users of information are, of course, both collectors and disseminators, and some only disseminate the information that they have themselves collected», tale distinzione deve ritenersi «helpful» (Così CHRISTIE, Op. loc. cit., che adduce a significativo esempio la pronunzia recentemente resa in *Dodd v. Pearson*: due ex dipendenti del senatore Dodd, con la complicità di alcuni colleghi rimasti nello staff dell'uomo politico, fotocopiarono alcuni suoi incartamenti che dimostravano come egli avesse stornato a proprio favore campagne finanziarie, e li trasmisero a Pearson per la pubblicazione. Il danno conseguente fu per Dodd irreparabile. La corte adita, tuttavia, non gli concesse azione nei confronti di Pearson, ritenendo legittima la rivelazione di notizie riguardanti l'attitudine dell'attore a ricoprire il pubblico ufficio; e osservò che sarebbe stata invece ammissibile la tutela contro l'illegittima duplicazione dei compromettenti documenti, cui il delandant era certamente estraneo).

(52) Sull'invasione della sfera privata come by-product dei mezzi di comu-

spetto, riguardano proprio quanto si è legittimamente conosciuto; di modo che le conclusioni, cui si pervenga per tal via, debbono per ciò stesso estendersi all'ipotesi di pubblicazione di notizie illegittimamente captate, salva sempre la valutazione dei modi di captazione sotto il profilo dell'illiceità (per le conseguenze ad essa connesse).

In forza di quanto si è premesso, può assumersi come ipotesi di lavoro che tutto ciò che concerne la persona non possa essere divulgato. In tal modo, l'oggetto dell'indagine è agevolmente individuato: la considerazione delle circostanze in cui la «pubblicizzazione» è certamente lecita dovrebbe infatti consentire la determinazione di un ambito residuale di tutela (53).

nicazione di massa, v. *Mass media and the law*, a cura di D. G. Clark e E. R. Hutchison, New York 1970, p. 185 ss. '1

La divulgazione è qui assunta in quanto determini la conoscibilità da parte del pubblico; faccia sì, in altri termini, che «la probabilità, variamente apprezzabile e graduabile in pratica, della produzione di conoscenza» sia rivolta alla (e presupposto della) effettiva ma non verificabile «conoscenza pubblica» (PUGLIATTI, *La trascrizione*, Tratt. dir. civ. comm. diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1957, p. 4 ss., 22; cfr. altresì § 652 D, comment b, dei Restatement [second] torts, cit.). L'equiparazione tra «fatti di pubblico dominio» (ovvero conoscibili al pubblico) e «fatti notori» (cfr. CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato*, Torino, 1947, p. 197) è respinta da DE Cupis, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, IV, c. 95, che osserva come il poter sapere sia cosa ben diversa dal sapere. Non si può tuttavia dimenticare che gli istituti ed i procedimenti che hanno attinenza col fatto psichico della conoscenza si basano - né altrimenti potrebbe essere, pena una prova veramente diabolica - sulla predetta probabilità di conoscenza, che «consente di superare le perplessità circa la certezza teorica» (PUGLIATTI, Op. Cit., p. 6 SS.).

(53) Per uno spunto nel senso dell'opportunità di una «définition negative», Cfr. BADINTER, *Le droit au respect de la vie privée*, in *I.C.P.*, 1968, 1, n. 2136.

I risultati del metodo che s'intende applicare all'indagine non possono divergere radicalmente da quelli cui perviene chi tenta di definire a priori l'ambito di tutela: consentono tuttavia un'organica valutazione del problema, preclusa - nella prospettiva usuale - dalla già rilevata commissione alle sollecitazioni connesse ai suoi risvolti di più immediata evidenza; donde gli equivoci e le parzialità implicite nel teorizzare una tutela limitata alla «intimità» della vita privata, spazialmente identificabile con le mura domestiche. L'orbita angusta entro cui muove, nella comune opinione, il concetto di riservatezza, è efficacemente stigmatizzata da CANDIAN, Op. cit., p. 84 ss., 92 ss. (cfr. anche MORSILLO, *La tutela penale del diritto alla riservatezza*, Milano, 1966, p. 201 ss.).

La complessità del problema è di tutta evidenza; vi si sostanzia la dibattuta conflittualità tra protezione della vita privata (come espressione di libertà riconosciuta al soggetto) e c. d. diritto - di cronaca (in quanto portato funzionale della libertà d'opinione) (54) (55). Si è, in proposito, invocato lo schema dell'inte-

(54) Cfr. DE MATTIA, *Aspetti sociologici e giuridici della riservatezza*, in DE MATTIA-PALLADINO-GALLI, Op. Cit., p. 17 ss.. Rileva al riguardo l'art. 2 I.

3/2/1963, n. 69 sull'ordin.- dei giornalisti, che impone alla categoria la «osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui» e dei «doveri

della lealtà e della buona fede». La disposizione non sembra peraltro idonea (Cfr. BRICOLA, Op. Cit., p. 1139) a fondare un responsabile autocontrollo; ciò che, a dispetto di formulazioni deontologiche assai più significative (cfr. le «Publishing Rules» vigenti in Svezia), vale per la stampa e, in generale, per i mass-media nei paesi dell'occidente (Cfr. STRÓMHOLM, Op. Cit., p. 140 ss.).

(55) In termini non dissimili il conflitto è venuto in emergenza negli USA, stante la tutela di free-speech assicurata ai n.-ws-media dal First Amendment. Proprio su questo terreno, la stessa «praticabilità» della protezione del riserbo è stata revocata in dubbio dalla celebre decisione resa nel 1967 dalla Suprema Corte in *Time, Inc. v. Hill* (in PROSSER-SMITH, Cases and materials on torts, IV ed., Brooklyn 1967, p. 1074 ss.). A garanzia della libertà di stampa, che si assumeva compromessa dall'obbligo di valutare la veridicità delle notizie da diffondere, fu imposto all'attore un gravoso onere di prova, consistente nella dimostrazione che il convenuto, editore di «Life», avesse pubblicato il reportage «with knowledge of its falsity or in reckless disregard of the truth»: in sostanza, lo stesso standard applicato dalla Corte ad una azione per diffamazione in un precedente First Amendment case (*New York Times Company v. Sullivan*, in PROSSER-SMITH, Op. Cit., p. 1026 ss.) e rivelatosi, in punto di fatto, di assai difficile soddisfazione.

Le implicazioni di tale decisione non sono a tutt'oggi molto chiare. Ma il pericolo insito nella possibilità che la sua ratio venga estesa dal campo dei false-light privacy cases (cfr. supra, n. 141), cui la Corte ha inteso espressamente riferirsi, all'intera materia della privacy actions, sino a vanificarne l'efficacia, è stato vigorosamente denunciato da MILIER, *The assault on privacy. Computers, data banks and dossiers*, Ann Arbor 1971, p. 192 ss., che vi individua uno dei fattori potenzialmente operanti nel senso di alterare «the delicate balance of power between the individual and those institutions in society that affect his daily life.» (ma contra, in nome dei «free speech as an ultimate value», CURISTIE, *The right to privacy* cit., pp. 975 ss., 985 ss.). Per un interessante tentativo di fondare, sullo stesso First Amendment, il public disclosure tort, v. *Privacy in the First Amendment*, in *Yale Law Journal* 1973, p. 1462 ss.: «la libertà di espressione è protetta non per qualche intrinseco valore del discorso, ma perché è una condizione necessaria per prendere le decisioni consapevoli che, in una democrazia, tutti i cittadini sono chiamati a fare...». Di questo processo, la comunicazione rappresenta il primo stadio;

resse legittimo (56), o quello degli atti di immissione (57); riferimenti che concorrono a sottolineare come, ove anche si acceda al disfavore di una parte della dottrina verso il riconoscimento di una funzione sociale della stampa (58), il contrasto non possa essere composto che attraverso un bilanciamento concreto degli interessi in giuoco.

Vero è che i valori connessi alla libertà del quarto potere sono così gravidi di implicazioni da suggerire la più ampia cautela, ogni qualvolta si consideri la possibilità di comprimerla. L'argomento non abbisogna di enfasi: ne offre un tragico monito la storia più recente. Di più, i communications media assicurano, a detta degli apologeti della società di massa, la più intensa forma di «partecipazione» che si sia mai potuta conseguire: come marketplaces of ideas eclissano le distanze, reincorporano nella società settori della popolazione - spesso la maggioranza - tradizionalmente esclusi, attenuano il sacro terrore dell'autorità e del carisma che le si attribuisce, consentono la pluralità di voci nel dibattito politico mediando istituzionalmente gli interessi sociali contrapposti.

Infine, più che entrare nel merito di siffatte valutazioni (cui, del resto, fanno da naturale pendant le argomentazioni sui «vissuti» della privacy) (59), importa rilevare in questa sede l'apo-

cui segue l'«applicazione dell'informazione - nella mente di chi la riceve - alle decisioni di self-governance». Affinchè queste possano realizzarsi in libertà, la privacy è presupposto necessario, che riflette «a constitutional interest».

(56) BIGLIAZZI-GFRI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano 1967, p. 264 ss., per la quale il problema di un'autonoma tutela dell'interesse al riserbo si pone solo nel momento in cui «quell'interesse venga a trovarsi in situazione di complementarità con un diverso interesse, che rappresenti la situazione-presupposto del potere di un terzo, ed in modo tale da caratterizzare questo potere nel senso della discrezionalità del contenuto» (ma cfr. criticamente Tucci, op. cit., p. 170, n. 32).

(57) CANDIAN, Ancora della «riservatezza» (nota a Cass. 20/4/1963), in *Temi*, 1963, p. 241.

(58) Cfr. DFLITALA, I limiti giuridici alla libertà di stampa, in *Iustitia*, 1959, p. 384, che la giudica «pericolosa ed erronea».

(59) La fiducia degli «integrati» (quali Shils e Belinfante, i cui saggi possono leggersi in *L'industria della cultura*, Milano 1969, p. 123 ss.) è vivamente contrastata

dagli «apocalittici» (fra cui, Ortega y Gasset da un lato, Adorno,

ditticità dell'affermazione secondo cui il riconoscimento di una penetrante tutela della riservatezza minaccerebbe la libertà d'opinione. Depone in senso contrario il fatto che non v'è chi seriamente lamenti la contrarietà all'art. 21 Cost. della protezione sostanziale dell'onore. Se ciò induce a convenire che non è data libertà senza limiti, appare evidente che il conflitto tra (chi invochi) le opposte esigenze di informazione (del pubblico) e riserbo (dell'individuo) non può risolversi aprioristicamente, privilegiando indifettibilmente le prime: quasi che la valutazione comparativa (balancing) dovesse tradursi in termini di apprezzamento, meramente quantitativo, di interessi solo presupposti.

Proprio sottraendosi a questa logica si prospetta, invece, la possibilità di indicare una soluzione non irretita dalla facile etica del «minor male», ma aperta al conseguimento di più maturi (e faticosi) equilibri; che sia, cioè, sicura espressione di valori autenticamente democratici. Poiché non può dirsi svuotata una libertà, o anche parzialmente compromessa il suo portato politico - sia pur esso quello di svolgere «la responsabile, insopprimibile funzione di esprimere alle autorità costituite il pensiero e la volontà popolare» (60) -, solo perché se ne impedisce il degradamento ad arbitrio.

Non basta, quindi, agitare un generico bisogno d'informazione del pubblico; occorre invece - e qui può riconoscersi il più opportuno criterio discrezionale - che sia dato riscontrare in punto di fatto la sussistenza di un interesse socialmente rilevante alla diffusione, in difetto del quale la libertà ex art. 21 Cost. non possa conerarsi a detrimento del diritto di privacy (61).

Horkheimer, la Arendt, Mannheim, Marcuse, lo stesso Wright Mills dall'altro); ma per tale complessa problematica, valga il rinvio allo scritto di HABERMAS, Storia e critica dell'opinione pubblica, Bari 1971, specie p. 217 ss..

(60) FODFRARO, Funzione della stampa e libertà di stampa, Relazione generale al II Congr. C.S.G.S., in La Cattedra giudiziaria, 1968, p. 17 ss..

(61) Per uno spunto nel senso indicato nel testo, cfr. REußINDER, Die öffentliche Aufgabe und die rechtliche Verantwortung der Presse, Berlin 1962, p. 44; v. anche The right of privacy: normative-descriptive confusion in the defense of newsworthiness, in University of Chicago Law Review, 1963, p. 722 ss., 734 e Privacy in the First Amendment, cit., p. 1469 ss..

Non è qui possibile dar conto del dibattito dottrinario relativo all'ammissibilità di un limite interno alla libertà di manifestazione del pensiero consi-

Riempire di contenuti una formula così sfuggente (in un certo senso assimilabile al c.d. newsworthiness privilegi), è problema delicato: va da sé che sarebbe davvero abdicativo ravvisare acriticamente rilievo sociale in tutto ciò che è stampato (o comunque diffuso), per il solo fatto di esserlo. Ma è già rimarchevole che sovengano indicazioni tendenziali largamente ricevute in dottrina a giurisprudenza (62); tanto più significative - e atte a confortare l'impostazione assunta -, quando si consideri, sull'opposto versante, la continua insufficienza di ogni tentativo di specificare i confini della vita privata. A ciò va aggiunto il peso determinante del riferimento al rapporto come vicenda storicamente individuata: proprio in quanto si apre la via a che il giudizio di prevalenza non si ancori a categorie astratte, ma verta sulla natura concreta degli interessi coinvolti, è dato di non deprimere quel che di indubbiamente positivo espone la cennata dialettica di istanze.

stente nell'interesse e. d. pubblico o sociale: propugnata da chi muove da una concezione funzionale di tale libertà (cfr. l'ormai classica posizione di NUVOLONE, ora in Il diritto penale della stampa, Padova 1971, p. 54 ss.), respinta da chi ritiene di strutturarla secondo una connotazione individualistica (cfr. ESPOSITO, La libertà cit., p. 46). Troppo lontano infatti porterebbe un pur sommaria riflessione sui tentativi di sistemazione della complessa materia per il tramite dell'individuazione di limiti logici, costituzionali o differenziali alla libertà di stampa: specie ove ci si proponesse di verificare, di là dai differenti presupposti, la sostanziale omogeneità dei risultati che se ne fanno discendere. Può tuttavia costituire utile rilievo la mancanza di una vera incompatibilità tra le due cennate impostazioni, ove la seconda si risolva nella «più precisa idea d'una libertà funzionalmente diretta a garantire, attraverso il suo compito informativo e formativo della pubblica opinione, l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti»: sì che l'interesse pubblico, che per sé segna già preliminarmente l'ambito della libertà, si traduce per l'altra in una questione di limiti differenziali (COS'1 MANTOVANI, op. cit., p. 451: ivi ulteriori riferimenti bibliografici, cui adde ASCARELLI, Teoria della concorrenza cit., p. 271 e, nel quadro di una più ampia riflessione. LORODICE, Contributo allo studio sulla libertà

d'informazione, Napoli 1967, p. 244 ss, 337 ss.).

(62) Per un significativo riscontro, cfr. NuvoLoNE, Il diritto penale cit., p. 59 ss., Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano 1957, p. 116 ss.; DELITALA, I limiti Cit. p. 386; BETTIOL, Sui limiti penali-
stici alla libertà di manifestazione del pensiero, in Legge penale e libertà di pensiero, Padova 1966, p. 9 ss.; RAMAIGLI, Offesa all'onore e libera
manifestazione del pensiero, Milano 1966, p. 40 ss..

spesso distorto la riflessione dei giuristi. In realtà, non può dubitarsi che diversa sia la direzione teleologica delle due forme di protezione, nell'ambito della
circolazione delle notizie: volgendosi quest'ultima alla rappresentazione di sé indotta negli altri, sì che attiene strutturalmente alla vita di relazione (c. d. riflesso
esterno o oggettivo dell'onore); l'altra, ad un modo di essere (libero) del soggetto, alla misura della sua individualità (67) (67''').

reputation was established at ali: the wrong is in repiacing personal anonimity by notorietà, in turning a private life into a public spectaele», BLOUSTFIN,
Privacy as an aspect of buinan dignity-. an aiiswer to Dean Prosser, in New, York University Law Review, 1964, p. 979, 981 ss.. Contro l'affermazione (WADE,
Delamation and the right of privacy, in Vand. Law Review, 1961, p. 1093 ss.) che la grande maggioranza delle delamation actions può oggi essere ricondotta alla
tutela della privacy (laddove tale «colonization of defamation» sarebbe sintomatica finzione cui sono ricorse le corti. per riformare le «traditional rules for libel
and siander»), cfr. KALVEN Ir., Privacy in toi-t law: were Warren and Brandeis wrong?, cit., p. 399 ss..

(67) Cfr. LiGi, Contributo, cit., p. 199; ASCARELLI, Op. Cit., p. 276; GIAMPiccoLo, op. cit., p. 435. Contra ARE, interesse alla qualificazione, cit., p. 2192 ss.,
per il quale «anche la riservatezza... attiene alla qualificazione e p.-r certo alla vita di relazione anziché alla pura e semplice individualità», dacché non è detto
che «anche la divulgazione di vicende a contenuto neutro od anche positivo per il giudizio morale da parte degli altri soggetti non incida egualmente sulla
qualificazione e quindi su un interesse del singolo in relazione non solo al modo, ma anche alla misura in cui si è conosciuti dagli altri». Ma se è vero che la
lesione dell'onore si unisce sovente alla violazione dell'intimità privata, non v'è ragione di ricondurre ad unità (anche se per il tramite di fin lato concetto di
interesse alla qualificazione, assunto come denominatore comune dei singoli interessi tutelati della personalità, v. p. 2209) le due ipotesi. «Ce n'est pas, par
exemple, porter atteinte a l'honneur ou à la cc>nsiderat..on que se declarer qu'une personne s'est mariée pour amour mais c@est porter atteinte aux sentiments
intimes et à la personnalité tout court», così NERSON, Op. Cit., p. 117 (con riferimento alla sentenza del Trib. de grande istance de Paris, 21 maggio 1969). Cfr.
criticamente anche CANDIAN, Tentativo, cit., p. 89.

(67''') Che gli interessi sottesi divergano in radice, trova del resto conferma - per così dire strutturale - nel fatto che il delitto di diramazione (art. 595 c. p.) deriva
dalla comunicazione.- dell'offesa a più persone, laddove la tutela del riserbo non trova spazio fuori dei casi in cui sia dedotta public disclesure (e v. infatti ultra,
paragrafo 9).

In questa prospettiva, appare evidente come, nell'opinione di chi collega una più intensa protezione della sfera privata all'estensione della norma incriminatrice
della diffamazione, sino al limite della tutela del decoro (V. G. VAS-

Ne consegue che, ogniqualvolta si lamenti un'in@cidenza, obiettivamente valutabile, sull'altrui apprezzamento (qualificazione), si dovrebbe versare nell'ambito
!della tutela della reputazione (assorbente rispetto all'altra) (68). Distinzione non priva di importanti riflessi sul piano della disciplina: basti pensare, senza voler
per questo approfondire il problema della tutela civile dell'onore (69), che, secondo l'opinione prevalente, la sua offesa comporta, anche quando sussista una
causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale (70), la risarcibilità del danno non

SALLI, Libnrtà di stampa e tutela penale dell'onore, in Scritti in memoria dj A. Giugrè, Milano 1967, p. 879 ss.), si possa annidare un sottile equivoco. Che è poi
forse lo stesso che è dato riscontrare in quella parte della dottrina nordamericana propensa ad individuare gli estremi del privacy-tort nella divulgazione di
«embarassing private facts». E, difatti, tale «imbarazzo» o è una mera coloritura psicologica, riferita per traslato all'atteggiamento di chi si vede, contro la sua
volontà, al centro della pubblica attenzione, e non opera allora come criterio discretivo ai fini della rilevanza dell'illecito; oppure sta ad indicare una qualità del

fatto in rapporto all'agente. Prenderebbe, in quest'ultimo caso, consistenza il sospetto che, nell'ansia di isolare una ragione di tutela che non sia l'«innocua» incrinata alla vita privata, l'attributo finisce (inconsapevolmente) con l'individuare l'incidenza su qualità diverse da quelle morali (in che consiste l'onore striato sensu), cioè appunto sul decoro. Valido che fosse il presupposto, basterebbe aderire alla tesi (già prevalente in dottrina: cfr. G. VASSALLI, Op. loc. cit.) secondo cui l'art. 595 e. p. «accentua l'elemento della considerazione sociale (reputazione), lasciando in ombra i dati (onore e decoro) sui quali poggia tale valutazione» (BRICOLA, *Prospettive e limiti* Cit., p. 1104 ss.), per giungere alla conclusione che almeno tale settore della complessa problematica in esame trova nel nostro ordinamento più che soddisfacente disciplina.

Il vizio del ragionamento è però palese. Se imbarazzante (nell'accezione indicata da ultimo) è il fatto in sé, esso è destinato a rimanere tale anche ove, piuttosto che pubblicizzarlo, se ne determini una semplice propalazione in via privata: ciò che, alla stregua di quanto si è su rilevato, conferma come si veda ancora nell'area della diffamazione. Tutt'altra cosa è che lo statement sia obiettivamente inidoneo a pregiudicare la considerazione in cui è tenuto l'interessato: imbarazzante sarà allora, non il fatto in quanto tale, ma la sua divulgazione; e in questa sola ipotesi sarà dato, a rigore, riconoscere problema di riservatezza.

(68) Cfr. MORSILLO, Op. Cit., p. 122 ss.

(69) Per il quale cfr. ONDFI, Op. cit., p. 367 ss. (ivi bibliografia).

(70) Orientamento ormai consolidato: cfr. Cass. 13/5/1958 n. 1563, in *Foro padano*, 1958, c. 991 ss.: vi si ammette la facoltà del giudice di conoscere dell'esistenza di un reato perseguibile a querela di parte (in mancanza di questa)

patrimoniale e di quello patrimoniale «indiretto»; mentre più di una perplessità si avverte circa la possibilità di una (efficace) tutela risarcitoria della riservatezza. Si giustifica, alla luce di quanto si è osservato, un corollario la cui importanza non può sfuggire: che, per essere la tutela connessa al profilo esistenziale della persona, essa non dovrebbe

a differenza di quanto avviene per l'onore persistere post mortem (71). E ciò, più ancora che per difetto di interesse, per l'obiettiva carenza di pregiudizio, nemmeno concepibile nella circostanza, caratterizzata dal venir meno del suo naturale punto d'incidenza. Nell'atteggiamento della dottrina e della giurisprudenza, generalmente propense ad ammettere la legittimazione attiva dei congiunti, si riflette ancora una volta l'equivoco insito nel modellare la tutela alla stregua della disciplina dell'onore; quando è invece evidente che tale interesse nei familiari si continua - e non già si trasmette - proprio in quanto si proietta sulla vita di relazione. Non vale in contrario il rinvio agli artt. 8, 10 c.c. e 93, 96 I. dir. autore, dacché tali norme (che attribuiscono ai congiunti poteri pur sempre autonomi), per risentire della specialità della loro origine o sottendere «forme oggettivate di tutela della riservatezza», ripropongono i noti dubbi sull'utilizzazione del procedimento analogico.

Pur con tutta la prudenza imposta dalla natura del problema, è quindi probabile si debba addivenire all'individuazione ai fini della condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali: «la volontà di rinunciare alla punizione del colpevole non implica necessariamente quella di rinunciare al risarcimento del danno prodotto dal fatto divenuto, per effetto della rinuncia, penalmente non sanzionabile e, comunque manifestata, non può quindi essere di ostacolo alla proponibilità dell'azione civile a questo fine diretta». Non così in Francia: cfr. BADINTER, Op. IOC. Cit..

(71) Cfr. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 446. Per la prevalente giurisprudenza nord-americana, «the individual right of privacy which any person has during life dies with the person» (voce *Right of privacy* cit., p. 398); non si estende quindi ai familiari «unless, as is obviously possible, their own privacy is invaded along with his» (PROSSER, *Privacy* cit., p. 409; e cfr. *Maritote v. Desilu Productions*, citato da WAGNER, *Le «droit à l'intimité» aux Etats-Unis*, in *Revue intern. droit comparé*, 1965, p. 373: i giudici dell'Illinois respinsero le doglianze degli attori - moglie, figlio e amministratore - nei confronti di un programma televisivo che divulgava l'immagine e dettagli della vita privata del «caro estinto»).

di un limite di struttura all'ambito di tutela: fermo restando il rispetto dell'onore, sarà tendenzialmente lecito divulgare quanto inerisce a persona defunta (72) (sempre che non venga in considerazione il riserbo del nucleo familiare o, comunque, di altre persone «coinvolte»; e v. infatti ultra).

Dati questi presupposti, vien fatto di interrogarsi su quale sia la posizione del minore. In linea generale, dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso che

anche in materia di «rapporti personali» debba farsi luogo alla rappresentanza legale (73). A stretto rigore, riguardo alla vita privata, il principio si traduce nella competenza dell'esercente la patria potestà a disporre (beninteso, nell'interesse dell'incapace) in ordine alla divulgazione di quanto lo concerne, nonché ad irripugnare eventuali atti lesivi.

L'affermazione non va esente da dubbi che si appuntano sulla rigidità formale di un criterio che, nell'ipotesi patologica di conflitto di volontà, assegni comunque prevalenza a quella del rappresentante legale: come pure ha ritenuto la Cassazione francese in un recente arresto (74).

E' intanto possibile osservare come già le numerose deroghe intese alla riduzione del limite d'età relativa a specifici rapporti, la considerazione del sistema risultante dagli artt. 1426, 428 c. c., il rilievo assunto dal consenso del minore per taluni

(72) Cfr. BRICOLA, Op. Cit., p. 1135, ii. 222: vi si sottolinea l'esigenza di un limite da fissarsi legislativamente. Evidente l'influenza del § 12, abs 2 dell'Entwurf già ricordato, che fissa un termine di trent'anni (apparso, de lege ferenda, eccessivamente lungo al PUGLIESE, Aspetti civilistici, cit., p. 33).

(73) In tal senso, con esplicito riferimento alla riservatezza, STFLLA RiCHTF-R-SGROI, Delle persone e della famiglia, in Coinm. cod. civ. UTET, Torino 1967, p. 407 ss.; da Ultimo, BUCCIANTE, La patria potestà nei suoi profili attuali, Milano 1971, p. 118 ss..

(74) Si allude alla pronunzia resa dal S. C. d'oltralpe in ordine agli strascichi del celebre caso Russier (Cass. civ., 18 maggio 1972, in I.C.P., 1972, 11, 17209). Nonostante lo stesso protagonista diciassettenne della vicenda, Christian Rossi, avesse fornito all'autore del libro «Les Ecrous de la Haine» parte della documentazione e avesse riconosciuto l'arbitrarietà della vittoriosa domanda di sequestro da parte dei suoi genitori, la Corte respinse il ricorso intentato dalla casa editrice Lulliard, osservando che, «dans l'état actuel de la législation», la divulgazione di fatti relativi alla vita privata di un minore è sommessa all'autorizzazione della persona avente autorità su di lui (cfr. ivi le conclusioni del primo Avvocato Generale LINDON).

atti (ad es., quelli di disposizione del proprio corpo), inducano ad una certa cautela riguardo alla pretesa natura irrelata della capacità d'agire. Più in particolare, non può trascurarsi come, con la riservatezza, si sia in presenza di un ambito di attività garantita, in sostanza di una libertà individuale- che non ammette, in campo pubblicistico, una siffatta pregiudiziale (75).

Non si tratta, per questo, di sostituire all'una altra indicazione normativa di età, quasi fosse astrattamente concepibile un momento nella vita dell'uomo in cui si è certamente in grado di apprezzare l'interesse al riserbo. Una formulazione legislativa in questa chiave si rivelerebbe (forse opportuna, ma) comunque inidonea ad appianare la complessa problematica sottostante.

Più congruo, se pur non scevro di dubbi, può pertanto apparire il tentativo di rimettere ad una valutazione concreta il riscontro della reale idoneità del minore a darsi regola nell'esercizio di tale libertà, a valutarne, cioè, il portato effettivo. In quest'ordine di idee, si potrebbe addirittura convenire che, ove tale «maturità» risultasse in fatto conseguita, la facoltà diapositiva del minore in merito alla sua vita privata non dovrebbe essere frustrata dalla necessità di intervento autorizzativo paterno. Non costituirebbe insuperabile ostacolo alla prospettiva indicata il persistente difetto di capacità processuale in capo al minore: la divergenza in ordine all'attivazione giudiziale varrebbe pur sempre ad integrare gli estremi del conflitto di interessi ex art. 320 co. V c. c., che un'autorevole dottrina nega debba necessariamente essere di carattere economico (76).

Proprio quest'ultimo è, del resto, il meccanismo cui dovrebbe farsi ricorso in via generale, se si ritenesse comunque insuperabile l'ostacolo della rappresentanza disposta per «tutti gli atti civili» (77).

(75) Opinione affatto prevalente in dottrina, salvo il limite minimo della capacità d'intendere e di volere: Cfr. COCNFTTI, La libertà religiosa del minore nell'ambito della famiglia, Milano 1964, p. 84 ss. (ivi riferimenti bibliografici).

(76) Accenna al caso di esercizio di querela (ex art. 120 e. p.) Cicu, La filiazione, Torino 1958, p. 331; Cfr. PELOSI, La patria potestà, Milano 1965, p. 206, e D'AVANZO, voce Rappresentanza (dir. civ.), in Noviss. Dig., vol. XIV, Torino 1967, p. 824.

(77) I termini della questione rimangono solo apparentemente impregiudicati se si aderisce all'opinione secondo cui, quando viene in evidenza «il

Un'ultima osservazione, a completamente del quadro problematico così delineato: è persino possibile avvertire perplessità circa la stessa configurabilità di tutela della privacy - almeno sotto il profilo della public disclosure - quando nel minore non si sia ancora consolidato un interesse attuale al riserbo, ovvero una reale attitudine valutativa in materia. La ragione dell'incertezza, solo in un certo senso assimilabile a quella avvertita in campo penalistico circa l'ammisibilità di ingiuria o diffamazione

momento non patrimoniale dell'interesse del minore, legittimato all'attività di gestione di questo interesse è senz'altro il soggetto investito della funzione educativa» (CONTI, Considerazioni sulla potestà dei genitori, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano 1973, p. 251 ss.).

Se con ciò s'intendesse - a prescindere dalle obiettive difficoltà connesse alla distinzione di quanto attiene alla «Sorge für die Person» e quanto invece - alla «Sorge für das Vermögen» (Cfr. PELOSI, Op. cit., p. 70) - che in materia non patrimoniale è comunque coinvolto il profilo educativo (della qual cosa dubita lo stesso CONTI, op. cit., p. 263 n. 92), se ne dovrebbe derivare l'opportunità di ricondurre la problematica della riservatezza all'ambito del possibile contrasto tra libertà dell'incapace legale e patria potestà, garantita ex art. 30 Cost.

Non è qui possibile un'adeguata verifica di questa impostazione. Basti osservare che il suo accoglimento avrebbe un'incidenza pregnante in ordine al problema: è infatti fuor di dubbio che il delineato contrasto sia stato tradizionalmente risolto nel senso della generale subordinazione delle libertà del minore (al punto che il dubbio proposto troverebbe spazio solo nei termini di una eventuale relativizzazione del principio rispetto ad una effettiva aetas discretionis). Non può tuttavia tacersi la suggestione implicita nell'idea che l'accertamento di un reale grado di maturità del minore valga ad inficiare la cennata subordinazione, ponendo in una luce nuova ed affrancante il problema di tutela della sua personalità. Risultato, questo, certamente simpatico al principio secondo cui, in materia di c. d. diritti di libertà, la patria potestà deve esplicarsi in funzione di supporto all'autodeterminazione minorile e non può quindi attuarsi in termini coercitivi (salva la possibilità di ricorrervi al fine di evitare pericoli concreti, vuoi per la famiglia che per il minore ed i terzi); e tuttavia non inconciliabile con «un controllo e un'influenza dei genitori... da esercitarsi con modalità conformi al rispetto di un'altra personalità già sviluppata».

In questa prospettiva, cfr., per uno spunto di ordine generale, PERLIN-

GIERI, La personalità umana nell'ordinamento giuridico, Napoli 1972, p. 140 ss.; v. anche, se pur con riferimento alla sola libertà religiosa, CAGNETTI, La libertà religiosa del minore cit., p. 87 ss.; MALHERBE, La vie privée et le droit moderne, Paris, 1968, p. 151 e la notevole pronuncia del Trib. min. di Genova, 9 febbraio 1959, in Giur. cost., 1959, p. 1275 ss., con nota parzialmente favorevole di CONDORELLI (in termini analoghi, v. Trib.

nei confronti dei minori e degli infermi di mente (78), va indi-

viduata nella possibilità che la divulgazione non incida, per evidente difetto di sensibilità di chi ne sia oggetto (p. es., un bambino in tenera età), sulla libera esplicazione della sua individualità.

Ancora una volta, il quesito non può trovare, nei suoi termini generali ed astratti, soddisfacente risposta (per vero non desumibile dall'orientamento dottrinario prevalente; che, se mai, proprio in quanto legato al criterio formale della sostituzione, e perciò alieno da valutazioni sostanziali, potrebbe coerentemente addivenire allo sconcertante risultato di ammettere tutela, per il tramite del rappresentante legale, anche nel caso-limite prospettato); sì che il superamento della difficoltà appare indissolubilmente connesso al riscontro dell'effettiva reazione, in seno alla personalità in fieri del minore, dei valori di cui la riservatezza è espressione.

7. segue: Rintanzia al riserbo e consenso. Necessità di superare la tradizionale impostazione in termini di aprioristica distinzione tra vita pubblica e privata.

Alcuni problemi in particolare: notorietà e rilevanza di una precedente divulgazione, il c. d. diritto all'oblio, la riservatezza nei gruppi.

Risulta altresì vanificata la ragnatela ove intervenga consenso alla divulgazione.

l'essere della tu. Non è qui, forse,

grande instance de Versailles, 24 settembre 1962, in Recueil Dalloz, 1963, jur., p. 52 ss., con commento sfavorevole, de lege lata, di CARIGNANI; Per Molti

versi esemplare, poi, il decreto del Trib. min. di Bologna 13 maggio 1972, purtroppo inedito. In senso esplicitamente contrario al criterio del «caso per caso», giudicato «empirico e nient'affatto confortato da un fondamento positivo», v. LANDOLFI, Educazione Familiare e libertà religiosa del minore, in Dir. ecc., 1961, p. 140 ss.. Per l'opportunità di riconoscere al giovane ultradiciottenne «un'ampia autonomia e responsabilità anche per quanto riguarda altre scelte che pure ne impegnino la personalità umana e sociale», cfr. PUI, ITANÒ, Relazione sulle proposte di modifica alla disciplina della patria potestà, in Riv. dir. matr., 1967, p. 512 (posizione sostanzialmente recepita negli artt. 109, 110 della seconda proposta lotti, 30 aprile 1969).

(78) Cfr. SPASARI, Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore, Milano 1961, p. 85 ss.; RAMAVOLI, Offesa all'onore cit. p. 13 ss..

il caso di discutere se si tratti di atto di disposizione (79) ovvero di autorizzazione (o concessione di diritto privato) (80); è sufficiente osservare che, nei limiti della sua portata, esso vale come «attestazione che nel caso concreto non esiste un interesse al riserbo» (81).

(79) Contra, SANTORO-PASSARFLLI, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Napoli 1966, p. 53.

(80) SANTINI, I diritti della Personalità nel diritto industriale, Padova, 1959, pag. 164.

(81) SANTORO-PASSARFLLI, Op. loc. cit.. L'insussistenza dell'interesse elide il fondamento della tutela, sì che il consenso prestato alla diffusione al pubblico di una notizia personale (in quanto «non serve a trasferire ad altri un diritto essenzialmente intrasferibile, né obbliga il soggetto a compiere una prestazione», ma «implica soltanto un patto, una tolleranza di fronte all'altrui lacerazione», SANTINI, op. loc. cit.) importa carenza di legittimazione ad agire contro chi diffonda ulteriormente quella notizia (v. anche ultra quanto si osserverà in merito alla configurabilità di un diritto di oblio). Il fatto che la persona abbia ammesso l'interferenza nella sua vita privata non è, quindi, senza rilievo riguardo a ciò che si è, in conseguenza, reso di pubblico dominio; ma non può sostituire il puntuale consenso, indispensabile ogni qualvolta che, in difetto di un interesse socialmente rilevante, s'intenda divulgare notizie precedentemente sottratte dal soggetto ai clamori della pubblicità. In altri termini, può ben essere che qualcuno si compiaccia che quanto attiene alla sua vita, intimità compresa, sia divulgato, fino ad incentivare la curiosità del pubblico. sarebbe incongruo riconoscere domani tutela a chi, consentendo oggi alla diffusione, ha dimostrato di tener in non cale l'interesse al riserbo; ma se poi «quello stesso personaggio si incontra in segreto con una determinata persona, se, pur palesando tutte le altre sue vicende, una ne tiene riservata, non si potrà considerare lecita l'intrusione in quella vicenda che egli... ha inteso sottrarre alla pubblica conoscenza (ARE, op. cit. p. 2231). Criterio, questo, non privo di difficoltà, come si potrà rilevare più oltre; ma probabilmente idoneo a far sì che la tutela della riservatezza non si trasformi in uno strumento di inopportune reazioni da parte di chi ha dato in pasto al pubblico le proprie vicende, e più tranquillo dell'indicazione rigidamente negativa fornita dalla giurisprudenza (sulla base della riconduzione del problema alla tecnica del consenso tacito: Cfr. MALHERBE, La vie privée et le droit moderne, cit., p. 10 ss.; alla casistica ivi citata, anche la pronuncia della Corte d'Appello di Parigi, 15/5/1970, in Foro it., 1970, IV, e. 180 ss., che riconobbe al noto cantante Jean Ferrat tutela contro la pubblicazione, ad opera di France-Dimanche, di un articolo - corredato da numerose fotografie - in cui si indicava il suo vero cognome, l'indirizzo e il numero telefonico: informazioni e documenti, per la più parte, già trasmessi in passato da altri giornali. Non va tuttavia trascurato quanto osserva a riguardo NERSON, Op. Cit., p. 118, nel sottolineare come fosse preoccupazione dei giudici che «l'autorisation donnée antérieurement... ne saurait en-

Maggiori perplessità, non solo di ordine dogmatico, si avvertono riguardo all'ammissibilità di un consenso implicito

La questione rischerebbe seriamente di rimanere impregiudicata se per tal via si tentasse di riproporre una delibazione in positivo dell'ambito della vita privata, in quanto contrapposta alla sfera pubblica (comportando l'ingresso in quest'ultima, per una sorta di acritico automatismo, rinuncia al riserbo ovvero consenso tacito). E', questo, atteggiamento diffuso in dottrina. Sulle orme dell'elaborazione tedesca, la vita privata viene articolata in (almeno) tre settori, secondo un criterio di gradualità: quello privato stretto senso (Privatsphäre), quello confidenziale o fiduciario (Vertrauenssphäre), quello segreto (Geheimsphäre) (82). Tale categorizzazione, oltre che incerta nei presupposti (se non caotica: basti pensare alle proposte di sempre più sfumate suddivisioni in Intimsphäre, Individualsphäre, Eigensphäre, Sozialsphäre, Berufssphäre) (83), si rivela alla prova dei fatti inappagante l'avenir»: se pur sul presupposto che «elle ne vaut point renonciation définitive à l'exercice d'un droit imprescriptible et inaliénable». E cfr. infatti

FRANR,ON, Des Iimitations que le droits de la pet-sotit.,alite appena à la création litteraire et artistique, in Revue incerti. droit d'auteur, 1971, p. 185. Contrario avviso sulla rile-vanza della precedente divulgazione aveva altresì espresso il Trib. Grande Instance de Paris, 7/11/1968, in Recueil Dalloz Sirey, 1969, somm., p. 35).

(82) La classificazione, proposta da HENKEL, ha trovato la sua più analitica e sofisticata espressione in HURMANN,, Das Persönlichkeitsrecht, cit., p. 269 ss., per il quale - sempre n-11'anibito del già menzionato concetto di Individualitiit (v. retro, n. 20) - la sfera del segreto comprende «i comportamenti, le espressioni ed i pensieri che nessuno, o al più ama ben definita cerchia di fiduciari deve conoscere», quella privata abbraccia le «condizioni di vita (Le- bensumstaiide).... accessibili ad una determinata o indeterminata, comunque ristretta cerchia di persone, che però il singolo vorrebbe sottrarre alla... pubblicità»; iaddove la sfera individuale protegge l'uomo nella sua «Einmaligkeit und Eigenart, auch in der öffentlichkeit». Ne consegue che, mentre le prime due lo difendono dal mondo, la terza preserva il «suo essere nel mondo», quei profili della sua personalità che devono essere rispettati anche nella sfera pubblica (p. es., il diritto al nome, al proprio ritratto nonché al c. d. Lebensbild).

La suggestione esercitata dalla Sphärentheorie sulla nostra letteratura è notevole: cfr. per tutti BRICOLA, Op. Cít., p. 1085 SS..

(83) Alla chiarificazione della «teoria delle sfere» non può dirsi abbia contribuito - a dispetto di un sostanziale accoglimento - la giurisprudenza tedesca,

gante; se è vero che i risultati cui essa approda si risolvono a un dipresso nel ritenere che: a) tutto quanto trova collocazione spaziale nel domicilio (se pur latamente inteso.- arg. ex art. 614 c. p.) non può essere oggetto di pubblico dominio; b) la tutela non può estendersi ai discorsi o alle parole pronunciate in pubblico, che determinerebbero ipso facto «una integrazione del soggetto nella vita sociale»; e) il comportamento tenuto fuori dai «confini domestici» esula dalla sfera privata «solo qualora si innesti non occasionalmente ma funzionalmente in un avvenimento pubblico».

Si sovverte così la possibilità di privilegiare la coloritura volontaristica, implicita nella problematico del consenso tacito (sin(> a sostituirvi il principio di autoresponsabilità, per il quale anche un contegno involontario, ma che abbia, secondo le regole dell'esperienza sociale, significato univoco di provocazione dell'altrui intrtistic>ne, importa l'elisione del fondamento della tutela); ma non si evitano gli inconvenienti denunciati quando si è sottolineata la pericolosità di astratte oggettivazioni (84). Diversa è la situazione

cui anzi si deve la disordinata proliferazione di geschiitze Berciche accennata nel testo.

La (più ovvia e) penetrante critica a tale inipostazione resta quella intesa a rilevare come sin qui essa non abbia saputo né differenziare in coner-.to l'una sfera dall'altra, segnarne cioè con decisione i confini, né stabilire quale fosse degna di tutela (cfr. KAMLAH, Dateiiiiberwachung und Bundesverfassuagsgericht, in Dóv, 1970, p. 362). Di più - e l'osservazione può estendersi alla tesi della e. d. «relatività» della sfera privata (per la quale, cfr. da ultimo STEINMULLER, Obicktbereich «Verwaluizgsautomation» iii7d PY-inzipien @les Datenschutz, in Datenschutz cit., p. 67 ss.; e, in senso fortemente critico, DA-.,íAIANN@. ZUM VOrSChlag.,nes «Informatiotzsb.,,ikensystemzs», cit., p. 221 ss.) -, è probabile che tal'@ concetti, di natura enipirica, non costituiscano che un «riflesso degli esistenti rapporti sociali», «regole del giuoco di fatto e non valutazioni normative» (SUIDEL, Dateiibanken uiid Persönlichkeitsrecht, Kóln, 1972, p. 69). Sì che un approfondimento della teoria non trova miglior giustificazione dei difetto di validi sistemi alternativi (cos@i, esplicitamente, HASSFI-KUSS e KAMINSKY, Pers5izlichkeitsrecht upd Datenschulz. in Datenschutz, cit., p. 125).

(84) Cfr. MANTOVANI, Op. cit., p. 410. La clabsificazione non si sottrae a ---n.-,t--anti i-lievi critici anche sul piano della distinzione tra notizie segrete e notiz@2 riservate; che dovrebbe essere rigettata, posta l'identità erga omnes «e nei confronti d'z chiunque non sia autorizzato a conoscer--» (Loiòl>icE, Contributo, cit., p. 294; contro, CATAUDELLA, op. cit., p. 97, il quale argomen'a tuttavia dal fatto che, in caso d; notizie riservate, l'interesse dei soggetto può c sseere leso dalla sola diffusione e non dalla mera rivelazione, che è invece „uficiente per integrare la violazione dei segreto; sul punto, cfr. ultra).

di chi parli in un comizio, di chi discuta ad alta voce in un bar, di chi sussurri qualcosa ad un amico nel tram, ancorché dato comune sia il fatto che le parole sono pronunciate in (presenza del) pubblico. Nè molto utile può risultare a riguardo uno strumento quale la sfera fiduciaria, suscettiva di estensione indefinita, a scapito della sua significatività.

La verità è che la stessa aprioristica distinzione tra «vita privata» e «vita pubblica» non è solo resa precaria dal fatto di costituire riflesso della evoluzione dei costumi o delle circostanze (85), ma si risolve nell'arbitraria giustapposizione di frammenti di una realtà unitaria, che non ammette soluzioni di continuità (86). I murs che, secondo l'immagine cara alla dottrina francese, dovrebbero assicurare protezione al riserbo, appaiono, nelle diverse formulazioni, eccessivi o affatto evanescenti: comunque, privi della necessaria duttilità e forieri di imbarazzanti incongruenze (87); sì che l'inquietante interrogativo se rientri o meno nella vie prii, è l'emissione di assegni a vuoto da parte di un deputato sembra, in questa prospettiva, destinato a restare senza soddisfacente risposta. Più grave ancora è, però, che tali incertezze conducano irreversibilmente all'identificazione tra vita pubblica e vita (vissuta) in pubblico (88); col risultato (avallato dalla stessa indetermi-

(85) LINDON, *La presse et la vie prii*, in I. C. P., II- 1, n. 1@ 7. (86) Cfr., sulle orme di Patin, LINDON, *Op. IOC. Cit.*.

(87) Così, la «vie professionnelle», che per LINDON, *Op. loc. cit.*, rientra nella sfera di riserbo, è per BADINTER, *op. loc. cit.*, parte integrante della «vie publique». Il superamento di tale sterile alternativa è suggerito da EGLI, *Le droit de la radiodiffusion en Suisse. Radio et télévision*, in *Zeitschrift für schweizerisches Recht*, 1967, 11, p. 3-37 ss.: «Pitôt que de s'attacher par trop aux mots de vie privée, il convient avant tout de considérer que le particulier comme tel mérite respect et tranquillité, en tant qu'un intérêt supérieur ne s'y oppose pas et, dans ce cadre-là, de distinguer suivant la part de la personnalité livrée à la publicité et l'importance de l'atteinte, en pesant les intérêts en présence. A cet égard, il est indifférent que l'activité humaine soit régie par le droit public ou privé, qu'elle s'exerce dans un lieu public ou privé».

(88) Cfr. gli AA. indicati da CATAUDELLA. *Op. Cit.*, p. 102 ss..

Al riguardo, è rimarchevole l'orientamento della giurisprudenza nord-americana, cui si deve - nel silenzio della common law e in difetto di esplicito supporto normativo (eccezion fatta per il limitato riconoscimento negli statutes di New York, Oklahoma, Utah e Virginia, «making it both a misdemeanor

tezza del concetto di rinuncia al riserbo) di confinare la privacy nei limiti di quanto l'interessato riesce a celare ai terzi: che vai quanto negarla in radice. Per questa via, è infatti probabile che, p. es., non sia data tutela allo sprovveduto che, durante una snervante attesa, abbia ceduto alla «debolezza» di raccontare ad un improvvisato capannello di sconosciuti ascoltatori le sue disavventure coniugali e le veda rimbalzare nelle pagine di cronaca di un giornale; la stessa sorte dovrebbe incontrare l'istanza di chi, omettendo negligenzemente di oscurare le finestre del suo attico, abbia «esposto» la sua intimità al «pubblico» di abitatori di mansarde: foss'anche uno solo ad aver colto la sua attività, vi sarebbe quanto basta per rendere inattaccabile un resoconto a quattro colonne (89)! Diviene allora palese come al fondo di questo atteggiamento sia un'inaccettabile astrazione: l'indifferenza alla abissale diversità di situazioni corrispondenti alla conoscibilità da parte del pubblico e alla possibilità di conoscenza. non determina-

and a tort to make use of the name, portrait or picture of any person for advertising purposes or for the purpose of trade ' without his written consent»: PROSSFR, *op. cit.*, p. 385 ss.) - l'elaborazione della tutela della privacy (laddove caratteristiche opposte presenta l'esperienza britannica: se, infatti, «no English law has yet recognised that the infringement of privacy is a tort unless it comes within one of the existing heads of liability», STREET, *The law of torts*, IV ed., Londra, 1968, p. 407, è proprio sul piano legislativo che vanno moltiplicandosi le iniziative - culminate nel Brian Walden Right of privacy Bill - intese a promuovere «a broadly defined right... to develop as a 'common law' tort»: cfr. ampiamente TAYLOR, *Private and the public*, in *The modern law review*, 1971, p. 288 ss.). Le courts statunitensi sono parse inclini a ritenere che tutto quanto si svolge in pubblico possa essere fotografato (ovvero descritto) e divulgato, dacché si diffonde così ciò che (era già pubblico e) chiunque dei presenti sarebbe stato libero di vedere - la public action escluderebbe così per definizione la

sussistenza di una violazione della privacy, anche perché vi sarebbe sotteso un implied consent alla divulgazione. Nel leading case *Gill v. Hearst Publishing Co.*, all'attore, fotografato mentre abbracciava la moglie al Farmer Market di Los Angeles, non fu riconosciuta tutela per l'avvenuta pubblicazione dell'immagine: il principio è tuttavia contestato (cfr. *PROSSER*, op. cit., p. 395; e, da ultimo, *MILLER*, *The assault on privacy: computers, data banks and dossiers*, cit., p. 185 ss.).

(89) Cfr. *NEUMAN-DEUSBERG*, *Abgrenzbarkeit des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und sein Schutz nach § 823 Abs. 1 BGB*, in *N. I. W.*, 1957, p. 1343, che fa l'esempio di chi legga una lettera in tram, consentendo così che il vicino di posto la sbirci.

bile a priori ma comunque limitata (90), di chiunque si sia trovato in quel momento in quel luogo. Se la prima (purché legittima) certamente vanifica l'interesse al riserbo, non si vede perché tale effetto debba conseguire alla seconda.

Anche quando alla volontà (tacita), esplicitata da un comportamento «clamoroso», si affidi il più limitato compito di giustificare la divulgazione (altrimenti illecita) delle vicende personali, probabilmente sul presupposto emozionale che chi cerchi di richiamare su di sé l'altrui attenzione non merita eguale tutela di chi si sottrae ad appariscenti manifestazioni esteriori, improntando alla discrezione il proprio *modus vivendi* (91), il risultato non è molto più convincente. In realtà, si finisce così con il confondere profili differenti, senza che vi sia ragione di opportunità che lo giustifichi. Nulla vieta all'individuo di esternare, nei limiti in cui può e crede, quanto lo riguarda, e fin qui non v'è ragione di dubbio: che sorge invece con riguardo alla diffusione ad opera di terzi.

Ma è intanto evidente che, ove intervenga un interesse sociale, sia esso espressione del costume sociale corrente ovvero riflesso di valori ricostituiti dalla società in atto, non v'è remora (di tutela della riservatezza) alla public disclosure di notizie che rilevino in tal senso (92). Chi accede a determinati ruoli sociali, in (go) «Che, omettendo io di svolgere i fatti e pensieri miei in quelle forme che ne assicurano il segreto, detti fatti e pensieri possano venire a conoscenza di terzi, anche dei tutto innocenti, a... un *quid lacti*, contro il quale non posso avere a ridire; ma che questa incensurabile conoscenza dei fatti miei debba poi produrre il *quid iuris* di una legittimazione, di un diritto del terzo ad appropriarsi delle mie faccende... di usarne a proprio profitto, questo è ciò che non mi convince»: *MUSATTI*, *Ancora del diritto alla riservatezza*, ripubblicato in *Scritti Giuridici*, Padova 1963, p. 293 ss. Cfr. anche *CATAUDRILLA*, op. cit., p. 106 e *HUBMANN*, *Op. Cit.*, p. 322.

(91) Cfr. *DE MARTIA*, *Op. cit.*, p. 22 ss..

(92) Chi derivi dalle norme dettate in tema di immagine il fondamento della tutela, non potrà non riferirsi a quanto sancito dall'art. 97 I. dir. autore: ed è certo che i limiti ivi segnati evidenzino «un -inerico orientamento» (*GIAMPICCOLO*, *Op. cit.*, p. 446), dimostrandosi «in buona parte conformi a quelli che sono apparsi coesenziali alla generale tutela della vita privata» (*CATAUDELLA*, *Op. Cit.*, p. 110). Né può dubitarsi che il nucleo del concetto di interesse pubblico (o sociale) sia rappresentato dalle materie e. d. privilegiate (politica, religione, arte, scienza: Cfr. *MANTOVANI*, *Op. cit.*, p. 431 e ss.). Ciò

traprende certe attività, compie taluni atti o è coinvolto in vicende di un dato tipo, potrà o meno essere di ciò consapevole: la legittimità della divulgazione ne prescinde (93).

Non tutte le preoccupazioni sottese ad una ricostruzione in

che non dovrebbe impedire di assegnargli un più vasto respiro (*ASCARELLI*, op. cit., p. 274 e ss.), evitando tuttavia l'identificazione interesse pubbl.cointeresse del pubblico, il quale ultimo potrebbe facilmente decadere a manifestazione di «malsana ed ingiustificata curiosità» (*ARE*, *Op. cit.*, p. 2230).

E' tuttavia necessario rimarcare i rischi connessi alla «natura espansiva» del concetto. L'esperienza nord-americana è, al riguardo, particolarmente significativa: l'opposizione alla privacy in nome della salvaguardia della libertà di stampa ha incisivamente operato proprio nel senso di dilatarne l'ambito al limite degli «interessi umani». L'esame di controversie quali *lenkins v. Dell Publishing Co.* (fu respinta l'azione contro la nuova pubblicazione, nella rivista «*Front Page Detective*», del racconto di come lenkins fosse stato scalcato a morte da una banda di teen-agers), *Metter i@. Los Angeles Examiner* e *Kelley v. Post Publishing Co.* (in entrambi i casi furono disattese le doglianze degli attori contro la pubblicazione di reportages fotografici sulla moglie del primo, suicidatasi gettandosi

da un grattacielo, e sulla figlia dell'altro, tragicamente perita in un incidente stradale) ha così indotto a ritenere che la possibilità di pubblicizzare eventi di interesse generale assicuri - in punto di fatto - ai mass-media una prevalenza tale da vanificare virtualmente la tutela della privacy (cfr. KALVEN, Op. Cit., p. 336, per il quale «whatever is in the news media is by definition newsworthy» e quindi «the press must in the nature of things be the final arbiter of newsworthiness»). Si vedano altresì le conclusioni cui - sulla base di decisioni ancor più singolari (London Artists Ltd. v. Littler; e, soprattutto, Sutton v. Hearst Corporation), che confermano il sostanziale fallimento dei tentativi delle courts di contenere entro limiti ragionevoli l'interesse pubblico alla conoscenza - perviene TAYLOR, Op. cit., p. 299 ss..

(93) Si distingue, sulla traccia indicata da Neumann-Duesberg, tra fatti a) di interesse pubblico diretto, immediato (es.: atti criminosi); b) di interesse pubblico indiretto, mediato, perché sussiste collegamento inscindibile tra vicende private e situazioni di interesse pubblico (p. es., ai fini della prova della veridicità di un alibi), o la condotta del singolo si inserisce funzionalmente in un pubblico avvenimento ovvero la conoscenza di determinati fatti costituisce base determinante della valutazione della personalità pubblica del soggetto e della sua idoneità a svolgere certe funzioni (v., p. es., il caso Eagleton); e) fatti di interesse esclusivamente privato occasionalmente pubblicizzati (p. es., inserzione casuale in un servizio fotografico, su fatti di interesse generale, di atteggiamenti di un privato cittadino). In definitiva, il limite alla libertà di manifestazione del pensiero «è sempre segnato dalla attinenza, almeno mediata, della vicenda, in sé privata, a qualche cosa che trascende la privatezza» (MANTOVANI, Op. cit., p. 441; cfr. altresì IAEGGER, Il diritto della collettività all'informazione attraverso la stampa, in *Iustitia*, 1959, p. 375).

[362]

chiave consensuale sono quindi giustificate. Tanto più che se un consenso tacito può desumersi solo da un comportamento univoco e concludente (che lo implichi per «logica coerenza» ovvero escluda la contraria volontà per «logica ripugnanza»), non sembra che, p. es., l'alzare la voce -in pubblico comporti comunque gli estremi di un'autorizzazione inequivoca a pubblicare quanto detto. Non può escludersi invece (ed è qui dato recuperare la reale portata della problematica in parola) la possibilità di derivare dalla quiescenza dell'interessato rispetto a comportamenti lesivi - in quanto rendano di pubblico dominio altrui vicende personali, prive di interesse «generale» - la caducazione dell'illiceità (da riscontrarsi in punto di fatto, stante l'inerzia rispetto alla dinamica di diffusione delle notizie e alla loro iterazione) (94).

Proprio quest'ultimo rilievo induce a riconsiderare criticamente taluni dei luoghi comuni dominanti in materia. E' convinzione costante che la «notorietà» escluda la tutela della riservatezza: in quanto consegue alla divulgazione e si sostanzia nella conoscenza (conoscibilità) di una cerchia indefinita di persone. essa comporta estrapolazione dell'individualità dal suo contesto. Preme tuttavia rimarcare come questo criterio, ove sia assunto acriticamente come autonoma causa di legittimazione alla diffusione delle vicende subietive, determina pericolose dilatazioni. Così, nel caso di un giornale che violi la privacy di una persona, si può assumere che i fatti divulgati divengano di pubblico dominio («notori»): donde la liceità della menzione da parte di

(94) Espressione estrema di questa logica è l'avviso del Tribunale federale tedesco che non meriti tutela chi abbia per lungo tempo tollerato, senza protestare, la pubblicità precedentemente creata intorno a lui (cfr. BGH 15/1111957, in NJW 1958, p. 459, a proposito del film «Der Mann, der Sheriok Holmes»: principio incondizionatamente approvato da GROSSEN, La protection de la personnalité en droit privée, cit., p. 88 a). Per la giurisprudenza francese, nel quadro di un orientamento contrario a ravvisare nell'assenza di reazione tacito consenso alla pubblicazione (cfr. in MALHERBE, op. loc. cit., la risposta negativa all'interrogativo in tal senso formulato da Sarraute), si veda tuttavia la decisione con cui la Corte di Parigi (sent. 15 novembre 1966, in Foro it., 1967, IV, e. 66 e ss.) infirmò l'ordinanza con cui il Tribunale della Senna aveva disposto il sequestro di una rivista che pubblicava, sotto il titolo «Sexy Sachs» le peripezie sentimentali dell'ex marito di B. B.: «le circostanze, in cui si è prodotta la violazione della sua vita privata, che egli ha largamente tollerata, quando non l'abbia provocata, non conferiscono al sequestro il carattere di urgenza...».

[363]

qualsiasi altro giornale. E ancora, la notorietà, quale ne sia l'origine (in termini di interesse pubblico), può da questa, in un certo senso, disancorarsi, investendo o

forse creando il personaggio: la cui vita privata non esisterebbe più, come si è detto della regina d'Inghilterra dal momento in cui aveva varcato le soglie del palazzo reale. Non basta certo affermare al riguardo che la riservatezza dei protagonisti della storia contemporanea, degli uomini politici, dei divi del mondo in cel@, luloide non può essere la stessa dell'uomo della strada: non si fa così che rinviare problemi destinati comunque a riemergere.

E' invece probabile si debba convenire che la notorietà esclude la tutela non nella misura in cui di fatto espropri@a l'individualità, ma solo in quanto derivi da diffusione accettata o avallata dalla sussistenza di un interesse sociale all'informazione. Così, nel primo esempio su menzionato, ove sia il portato di una violazione dell'interesse al riserbo e sempre che non sia dato riscontrare gli estremi di un consenso tacito, non può di per sè sola giustificare l'ulteriore pubblicità (95). Con riguardo alle persone note, poi, le vicende private non possono essere divulgate se non in quanto siano in rapporto con la (sfera di) attività che è all'origine della celebrità, ovvero necessarie all'intelligenza del persc>naggio (96). Chè se, omettendo di considerare la notorietà alla stre-

(95) A questa ipotesi sembra riferirsi ASCARFLLI, Op. cit., pag. 277, quando afferma che «la già avvenuta divulgazione della notizia non sembra di per sè sufficiente per rendere lecita la divulgazione ulteriore; la stessa irrilevanza della seconda divulgazione di fronte ai risultati raggiunti dalla prima può escludere a volte, in via di fatto, la sussistenza di nuovi danni in seguito alla seconda divulgazione, ma non la sua illicità».

(96) Secondo il Tribunale Federale tedesco (sent. 10/5/1957, in NIW 1957, pag. 1315 ss.) la qua@lifica di «personaggi della storia contemporanea», con cui si suole indicare le «celebrità», spetta a chi sia a tal punto entrato nel campo di osservazione del pubblico da suscitare un interesse legittimo all'informazione: interesse che non attiene alla sola curiosità ovvero al gusto del sensazionale. Può ben dirsi che in questi casi l'interesse pubblico sia espressione del costume sociale corrente; a risultati analoghi approda del resto la giurisprudenza americana annoverando tra le public persons l'attore, l'inventore, il boxeur, il giocatore di base-ball, ecc.. Il criterio proposto, che individua una violazione della riservatezza ogni qualvolta la divulgazione ecceda il limite rappresentato dalla connessione all'attività che è all'origine della celebrità (e cioè dell'interesse sociale), può tuttavia apparire «più difficilmente utilizzabile per i pro-

[364]

gua di una condizione di fatto discendente da un'intervenuta diffusione (per la quale si pone il problema di licità), vi si collegasse per ciò stesso un interesse sociale alla (ulteriore) conoscenza, si attiverebbe una spirale senza fine, destinata a fagocitare ogni aspirazione al riserbo.

Nemmeno convince la possibilità di valutare la notorietà in base alla penetrazione del mezzo di diffusione, sino a ritenere ravvisabile una violazione della riservatezza nella più efficace divulgazione di quanto già si era reso legittimamente noto (conoscibile) al pubblico (97). A parte le difficoltà implicite nel raffronto tra diverse potenzialità dei mass media, l'interesse al riserbo deve ritenersi disatteso dal solo fatto di esser stato (legittimamente) diffuso quanto atteneva alla «sfera privata», a prescindere dall'effettività della presa di conoscenza (che potrebbe rilevare solo ove se ne presupponesse un'incidenza sulla vita di relazione).

Ma la notorietà è destinata col tempo a rarefarsi, ricreando intorno a chi, volontariamente o meno, l'abbia vissuta, la cortina dell'anonimato. Il problema si fa allora più complicato (ciò che è altresì caratteristico di tutti i casi in cui l'interesse sociale confluisce sull'uomo della strada, so-rnmettendolo ad una non desiderata vita artistica e, soprattutto, mondana», per i quali molto spesso la ragione della notorietà consiste proprio nel richiamare l'attenzione sulla propria vita privata (V. BRICOLA, Op. Cit., pag. 1134). E già CARNF-LUT'rl (Op. Cit., pag. 147 ss.), partendo dal presupposto che l'interesse pubblico alla cronaca pr.z.vale sull'interesse privato nella stessa misura di quello alla storia, osservava ch- «tuttavia in tema di cronaca più facilmente che in tema di storia può fallire il giudizio sulla storicità del fatto, nel senso che essa si occupi di fatti che non impegnano l'interesse pubblico in misura sufficiente a giustificare il sacrificio de, ll'interesse privato». Ma si tratta, come opportunamente sottolineato da CANDIA@14, Op. ult. cit. pag. 87, di problema che non può essere risolto se non in punto di fatto, alla stregua dei principi che si sono indicati. In questo senso, v. anche PROSSER, Op. Cit. pag. 417, per il quale va, con ogni probabilità, ricercata una qualche proporzione tra l'importanza della public figure (e del pubblico interesse che vi si incentra) e la natura dei fatti (privati) divulgati: esempio significativo sarebbe la decisione con cui all'attore Kirk Douglas, prodottosi per gli amici in pose non proprio dignitose innanzi ad una cinepresa «amica», fu concessa azione quando il film fu mostrato al pubblico.

(97) DF MATTIA, Op. Cit. pag. 23. Sull'irrilevanza del mezzo di diffusione, cfr. PUGLIESE, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni

cinematografiche, in Foro It. 1954, 1, e. 122; nonché PUGLIATTI, op. cit. p. 22.

[365]

rata pubblicità). Affermare sie et simplicitate - che la notorietà esclude irreversibilmente la tutela, è criterio destinato a rivelarsi, alla prova dei fatti, insoddisfacente: si pensi al caso Sidis, all'impetosa soluzione che vi diedero i giudici americani (98). Tornano così a manifestarsi i pericoli insiti nella considerazione della notorietà come condizione autonoma, idonea a legittimare la pubblicizzazione dell'altrui vita privata: se pur apparisse incongruo ritenere violata la privacy rispetto a quanto era già noto e teorizzare un vero e proprio right of oblivion, sussiste pur sempre un'attualità della tutela (in quanto volta alla «presente» dimensione del-

(98) L'odissea dell'ex enfant-prodige (ad 11 anni aveva tenuto ad eminenti matematici conferenze sulla quarta dimensione; a 16 si era laureato ad Harvard; ma poi, con l'età, aveva visto scemare la prodigiosa intelligenza e mutarsi in repulsione l'amore per la matematica) fu riesumata da un crudele scoop del «New York, Jr». William T. Sidis, divenuto modesto contabile, dedito alla collezione di biglietti di tram e allo studio delle tradizioni degli indiani Okamakammeset, non ebbe tutela e non soffrì sino a morire. Analogamente, si ritenne che non vi fosse, per uno sfortunato prosecuting attorney, che aveva una volta commesso l'errore di lasciarsi fotografare con il braccio sulla spalla di un noto malvivente, azione contro la nuova pubblicazione di quella fotografia, avvenuta 15 anni più tardi, contestualmente ad un articolo sulla carriera del criminale (cfr. anche Jenkins v. Dell Publishing Co., cit. sopra). La giurisprudenza nord-americana annovera tuttavia soluzioni diametralmente opposte: in Melvin v. Reid, ad una donna dall'incerto passato («a former prostitute»), culminato in un sensazionale processo per omicidio, dal quale andò assolta, fu riconosciuta azione contro il produttore di un film (The red kimono), che, usandone il vero nome (Gabrielle Derlay), ne narrava - a distanza di sette anni - la storia: con il risultato di distruggere la rispettabilità cui, dopo il processo e a fianco dell'uomo del quale era divenuta consorte, aveva improntato la sua esistenza; in Mauzy v. Rio Grande Oil Itc., si sancì l'illicittà dell'utilizzazione del nome di chi era stato vittima di una rapina a mano armata in un radiodramma sul fatto di cronaca, trasmesso qualche tempo dopo; principio che si è venuto definendo in altre due circostanze (Irtstein v. National Broadcasting Co., assassinio e processo; Smith v. National Broadcasting Co., falsa denuncia alla polizia della fuga di una pantera nera). nel senso che anche un notevole lasso di tempo non impedisce di richiamare eventi del passato, purché non si faccia uso dei nomi degli interessati (i casi menzionati sono riportati da PROSSER, op. cit., p. 397 ss., 418 SS., e PROSSER-SMITH, Cases and material on torts, IV ed. Brooklyn, 1967, p. 1067 ss. cfr. anche STRÓMHOLM, Op. Cit., p. 211 ss., che ricorda la decisione con cui la Suprema Corte norvegese accolse la richiesta dell'attore - che, condannato a suo tempo per complicità in un clamoroso caso di omicidio, aveva condotto, una volta scontata la pena, vita irrepressibile - di emettere un'ingiunzione con cui si vietava la distribuzione di un film sul

[366]

l'individualità) che cede solo ove sussista un prevalente interesse sociale, atto a risolvere il conflitto nel senso della liceità della divulgazione perché a sua volta caratterizzato da (persistente o novativa) attualità (99). Sì che si è ritenuto che la «diffusione tardiva o la ridiffusione delle notizie relative a fatti criminosi, ponendosi al di fuori dell'art. 21 Cost. per mancanza di interesse pubblico attuale, cadono sotto il dominio della legge ordinaria»; sempre che non intervengano nuovi fattori di giustificazione (p. es.: scoperta di un errore giudiziario) (100).

Resta, infine, da appurare se di riservatezza possa parlarsi riguardo alla famiglia, come qualche autore ha sostenuto, argomentando ex art. 29 Cost. ed art. 8 Conv. Roma (101). Per chi si ponga all'esterno, la somma dei rapporti sembra atta a suffragare delitto). In Francia, il droit à l'oubli invocato da M.me Segret, amante di Landru, contro la casa produttrice di un film di Chabrol sull'enigmatico «barbablù», non trovò accoglienza (Trib. Senna, 411011965, in I.C.P., 1965, li, n. 14482). Il giudizio di prima istanza, con cui le si riconosceva il diritto al risarcimento del danno, recato al suo onore da alcune scene in cui era rappresentata nuda tra le braccia del protagonista, fu riformato in appello dalla Corte di Parigi (sent. 15/3/1967, in I.C.P., 11; n. 15107); che puntualizzò il problema, osservando come la pubblicità sulla relazione tra Fernande Segret e Landru, prodotta da procedimenti giudiziari e scritti vari sul celebre mostro (pubblicità cui la donna non si era mai sottratta in precedenza, come attestato dal suo vano tentativo di

vendere ad un periodico le sue memorie), giustificasse una rappresentazione priva, come nella specie, di superflui dettagli diffamatori. In Germania, si è affermato che una donna, implicata indirettamente in uno scandalo di vasta risonanza, poteva, trascorsi sei mesi dall'avvenuta pubblicazione sui giornali delle sue vicende, invocare il diritto all'oblio (cfr. BGH, 91611965, in N. I. W., 1965, p. 2148 ss.).

(99) Cfr. BRICOLA, Op. Cit., p. 1134, n. 212. (100) MANTOVANI, op. cit., p. 449 ss.; in termini analoghi, cfr. GROSSEN, op. cit., p. 94a ss..

(101) Non è mancata la proposta di estendere l'interesse al riserbo alle persone giuridiche, pur nei limiti delle esplicazioni consentite dalla loro struttura (cfr. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Il ed., vol. 1, Torino 1953, p. 669; e v. retro n. 18); ma che la privacy concerna i soli individui, e non la possano quindi invocare corporations o partnerships, è affermazione consolidata nella giurisprudenza nord-americana (cfr. PROSSER, Privacy cit., 395), se pur non condivisa in dottrina (cfr., per tutti, RUFBHAUSEN - ORVILLE, Privacy and behavioral research, in Columbia Law Review, 1965, p. 1193 n. 32: «... institutional privacy is more than the sum of the claims to privacy of the members of a particular institution»).

[367]

la proposta. Ma, in forza di quanto si è osservato, è forse più accettabile risolvere il riserbo del gruppo familiare nella tutela della vita privata dei suoi singoli membri: tale è infatti il contenuto del riferimento alla privatezza delle comunità familiari.

Del resto, l'apparente unitarietà del punto d'incidenza si sgretola, ove la violazione provenga dall'interno. Fuori dai casi in cui sussista un interesse pubblico all'informazione, ci si può chiedere che limiti incontri chi divulghi (o consenta ad altri di divulgare) le proprie vicende: se è certo che l'appartenenza alla famiglia non l'autorizza a «disporre» di ciò di cui sia stato semplice, se pur partecipe, testimone, più delicato è il problema relativo a quei rapporti in cui sia stato protagonista in prima persona. Il rilievo assume nella circostanza una coloritura affatto peculiare, ma non v'è ragione che ne giustifichi la circoscrizione al solo ambito della famiglia: in realtà, la vita privata di una persona si risolve, per buona parte, in un fascio complesso ed articolato di relazioni intersubiettive, al cui riguardo la «disponibilità» del soggetto si contrappone a quella, eguale e contraria, delle rispettive «controparti» (102). Più che in un rigido criterio negativo, è probabile pertanto che la soluzione vada rimessa, caso per caso, ad un concreto bilanciamento degli interessi in conflitto, che tenga debito conto della suite delle vicende ovvero della rilevanza del fatto nell'economia della narrazione, evitando gli abusi e le, ingiustificate indiscrezioni (103).

(102) Cfr. la decisione con cui fu risolto l'affaire Picasso c. Edition Colman Lévy (Cour de Paris, I. re Chambre, 6^{ème} /7/1965, in Gaz. Pal., 1966, 1, 39).

Dopo aver analizzato il libro «Vivre avec Picasso», scritto da Françoise Gilot, «compagne du peintre», i giudici ritennero da un lato che i «segreti» divulgati appartenessero in proprio, «pour une part», ad una persona che per dieci anni aveva vissuto nell'intimità del grande artista; dall'altro che l'opera, lungi dal ricercare motivi di scandalo, ne rivelasse la personalità complessa ed affascinante. Per le perplessità della dottrina francese su tale pronuncia, v. MALHFRBF, Op. Cit., p. 12.

(103) Non meno delicati i problemi che scaturiscono dal conflitto tra tutela della vita privata ed esigenze dell'arte o della scienza. E' tuttavia necessario convenire che l'eventuale conflittualità non investe il «momento senza tempo» della creazione o della ricerca. Può, invece realizzarsi all'atto della successiva divulgazione, traducendosi nell'usuale alternativa: tutela della personalità-libertà di manifestazione del pensiero; rispetto alla quale, si ripropone il problema di qualificare l'interesse pubblico come criterio discrezionale, oltre il

[368]

8. segue: Divulgazione e modi di tutela. Limiti.

Quanto ai rimedi civilistici contro la divulgazione di quel che attiene alla vita privata, valgono le osservazioni generali (cui senz'altro si rinvia) riguardo alla giustiziabilità dei c. d. diritti della personalità.

In particolare, deve ritenersi ammissibile il ricorso all'informazione quale non è data prevalenza al diritto All'informazione.

Quanto all'arte (ed è il caso di rammentare l'arguzia di chi ha osservato che se la *Commedia* fosse stata scritta e pubblicata ai nostri giorni, Dante sarebbe incappato in una serie di procedimenti penali per vilipendio e diffamazione, e di azioni civili per violazione del riserbo), la dottrina si è mostrata sostanzialmente propensa (ma cfr. C. A. FUNAIOLI, *Diritto cinematografico e tutela della personalità*, in *Giur. civ.*, 1954, p. 598) a ritenere che il semplice fine artistico non sia sufficiente a legittimare la lesione dell'altrui «privatezza». Se infatti il momento creativo è apparso incoercibile, non altrettanto si è creduto di poter affermare per quello della diffusione, in rapporto al quale l'artista «non potrà non affrontare i rischi relativi» (AIORSILLO, *Op. cit.*, p. 226, *ivi bibl.*). Soluzione manifestamente intesa ad evitare una sin troppo semplice e pre-testuosa coartazione del riserbo: come fatto palese dal comune rilievo che, ove sussista pregio artistico effettivo, i limiti della continenza sono ben più ampi, quando non addirittura vanificati dal fatto che l'opera d'arte trascende l'umano referente da cui si origina, lo trasfigura sino ad escludere ogni incompatibilità (cfr. App. Napoli, 20 agosto 1938, in *Il diritto d'autore*, 1959, p. 644; Trib. Cremona, 12 marzo 1968, *ivi*, 1970, p. 109).

Diversa - e assai rigida - opinione è stata espressa dal DE Cupis, nella Relazione introduttiva all'Incontro in memoria di F. Pasquera, sul tema «Limiti alla creazione artistica di fronte alla tutela della personalità», *ivi*, 1971, p. 2 ss.. Secondo tale A., il problema investirebbe il solo diritto patrimoniale dell'autore nei suoi rapporti con i diritti della personalità dei terzi (contra, gli interventi di GRAZIADFI e PUGLIESE, *ivi*, p. 102 ss., 112 ss.), risolvendosi nella tendenziale prevalenza di questi ultimi: sì che il diritto d'autore cedrebbe alla tutela della riservatezza, salve le limitazioni di cui all'art. 97 (inoperanti quando sia invece in giuoco lesione dell'onore).

In termini analoghi, *niutalis mutandis*, si pone il problema dell'informazione scientifica. Si pensi - ed è esempio davvero significativo - alla possibilità di ravvisare nella pubblicazione di decisioni giudiziarie, ad opera di rivista specializzata, gli estremi dell'attentato all'intimità della vita privata. Orbene, anche a prescindere dalla (deprecabile) tendenza delle nostre raccolte di giurisprudenza a mutilare il testo delle sentenze, omettendo il «fatto» (ciò che rende problematico la ricerca della ratio decidendi, specie in materie, quali appunto la riservatezza, in cui assume importanza decisiva la valutazione degli elementi di fatto della controversia), non si può dimenticare che l'indice

[369]

bitoria, a prescindere dalla possibilità di derivarne l'azionabilità per via analogica (104).

Qualche perplessità si avverte circa i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.. La libertà garantita ex art. 21 Cost. non è parso potesse conciliarsi con la superficialità della cognizione, il carattere d'urgenza e la possibilità di emissione senza contraddittorio (105). Il dubbio è significativo in quanto evidenze i per-alfabetico delle parti costituisce prezioso ausilio per un'organica consultazione di repertori, ecc.. In senso contrario, potrebbe tuttavia addursi una certa consuetudine redazionale ad indicare gli interessati con le sole iniziali: pratica discrezionale per lo più ristretta a giudizi penali senza carattere di definitività (per l'opportunità di una precisa determinazione delle categorie di «affari» per le quali sia prescritta la sistematica omissione di ogni segno di identificazione, v. GROSSLN, *La protection de la personnalité cit.*, p. 104 ss.).

Nel più recente dei due soli casi di specie a nostra conoscenza, la *Gazette du Palais* fu condannata al pagamento di un franco di *dommages-;ntéréts* per aver pubblicato, con estesa menzione dei nomi dei litiganti, una sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Dieppe. L'opinione del Trib. grande instance di Parigi (sent. 8 dicembre 1971, in *I. C. P.* 1972, 1, 2740; condivisa nella sostanza da BLIN, *Publications des décisions de justice et atteintes à l'intimité de la vie privée*, *ivi*, che sottolinea l'obbligo - non estensibile ai «recueils officiels»! - di «fare in modo che le parti non possano essere identificate», almeno quando si verta in materie attinenti alla vita privata; ma criticata da DURRY, *Responsabilité civile*, in *Revue trim. droit civil*, 1972, p. 399 ss.) sottende tuttavia una concezione limitativa dell'ambito di tutela riconosciuta al riserbo (e cfr. infatti NERSON, *Personnes et droit de famille*, *ivi*, p. 588). Contrario avviso aveva in precedenza espresso il Trib. grande instance de la Seine (sent. 19 aprile 1967, in *Recueil Dalloz-Sirey*, 1968, 11, p. 253 ss., *cori nota adesiva di VOIRIN*), per il quale «n'est pas interdit de publier le nom patronymique des parties lorsqu'une telle publication n'est pas inspirée par une intention malveillante».

(104) Contro l'opportunità di una «generale azione di accertamento, avente ad oggetto e risultato l'inibizione degli atti che costituiscono una fonte di pericolo per gli altrui beni ed interessi protetti dal diritto», v. SCOGNAMIGLIO, *Voce Illecito (diritto vigente)*, *Noviss. dig.*, voi. Vili, Torino 1965, p. 169. Ma sulla

possibilità di «rinvenire nelle pieghe del sistema un principio generale, che ne permetta l'applicazione ad ogni tipo di illecito, onde prevenirlo od impedirlo per il futuro» Cfr. FRIGNANI, voce Inibitoria (azione), in Enc. dir. XXI, Milan

1971, p. 571 (ivi bibliografia).

(105) Cfr. MONTESANO, Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità, in Dir. Gitir. 1967, p. 148. Per CATAUDELLA, op. cit., «la risposta non può essere radicalmente negativa, ma va ponderata in relazione al concreto atteggiarsi delle situazioni che vengono all'esame del giudice».

[370]

ricoli, in atto o in potenza, insiti in una troppo lata utilizzazione di quello che rimane tuttavia strumento idoneo ad assicurare efficace tutela, nella mora processuale, da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Certamente precluso, invece, il sequestro preventivo che, allo stato della legislazione vigente, è ammesso solo in caso di pubblicazione oscene (106).

Resta la tutela risarcitoria. Ma qui l'ostacolo è rappresentato dalla normale irrisarcibilità del danno non patrimoniale: «di siffatta natura è, in linea di massima, il pregiudizio che deriva dalla lesione dei diritti della personalità, e del diritto al riserbo in particolare» (107).

Il problema, nella sua complessità, costituisce oggetto di specifica trattazione. Attenendoci alla considerazione dei suoi risvolti pratici, può osservarsi che la tutela risarcitoria potrebbe conseguire alla dimostrazione della possibilità di derivare un vantaggio economico, consentendo verso compenso alla diffusione di quanto attiene alla vita privata (senza che a tal fine rilevi il fatto che il danno sia qualificato come patrimoniale diretto o indiretto). Ma, a parte le difficoltà insite in una indiscriminata generaliz-

(106) Cfr. Corte Cost. 9 luglio 1970 n. 122, in Giust. civ., 1970, III, p. 245 e ss.. Tale posizione è stata rimarcata dalla Corte nella sentenza n. 38 depositata in data 12 aprile 1973. La questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 21, sollevata a breve distanza di tempo in due occasioni dal Pretore di Roma (in margine a casi clamorosi: art. 13 novembre 1970, in Giust. civ., 1971, III, p. 142 ss. e ord. 20 dicembre 1970, in Giur. cost., Suppl. 1971, 11, p. 85 ss), investiva da un lato l'art. 700 c.p.c., in relazione agli artt. 10 c.c. 96, 97 I. dir. autore, in quanto consente di inibire l'uso dell'immagine, dall'altro, l'art. 161 I. dir. autore in relazione agli artt. 10 c. c. e 96, 97, 156, 168 della stessa legge, nella parte in cui animette il sequestro della fotografia e del materiale relativo: nell'un caso come nell'altro, «anche quando [l'immagine, la fotografia e il materiale relativo], per essere nella disponibilità di un'impresa giornalistica. siano da ritenere destinati alla pubblicazione a mezzo della stampa». Che la Corte respingesse il primo punto, era ampiamente prevedibile, maggiori perplessità (se possono ritenersi attendibili i resoconti sommari della stampa) suscita invece il rigetto della seconda questione, specie in ordine alla motivazione, (che sarebbe) imperniata sulla distinzione tra «materiale stampato», cui solo si riferirebbero i commi II e III dell'art. 21 Cost., e le «attività strumentali e le cose» che siano dirette alla preparazione e formazione della stampa (in questo senso, v. già Corte Cost., 24 giugno 1961 n. 38, in Giust. civ., 1961, III, p. 141).

(107) v. RESCIGNO, op. cit., p. 59; LIGI, Contributo cit., p. 199.

[371]

zazione del procedimento, non è chi non s'avveda di quanto restrittivo sia risolvere «in questo guadagno non realizzato... il danno che l'autore della violazione del diritto alla riservatezza deve risarcire al titolare di questo» (108) (che è però il risultato cui inevitabilmente conduce l'atteggiamento della dottrina dominante in tema di danno non patrimoniale).

Sicché, sempre che non si voglia ristrutturare la problematica in parola, attribuendo autonoma rilevanza al danno in senso proprio personale, sino a ritenerlo in ogni caso risarcibile al pari di quello patrimoniale (in omaggio alla tendenza della valutazione sociale corrente ad «orientarsi sempre più nel senso di una riduzione in termini pecuniari anche dei beni che, in altre epoche ed ambienti, apparivano in tale cifra intraducibili») (109), non si può che prendere atto che l'illegittima espropriazione dell'individualità attiene per definizione all'art. 2059 c. c..

Ma, allora, delle due l'una. O si conviene che tale norma rinvia esclusivamente all'art. 185 co. II e. p.: e, quindi, si ammetterà il risarcimento nel solo caso in cui

il fatto dannoso costituisca reato, restando per ciò stesso emarginato quello conseguente all'illecita diffusione di vicende personali. Ovvero se ne tenta una diversa lettura, in quanto la si assuma non destinata a risolversi nel rinvio alle fattispecie contemplate dalla disposizione penale (1 1 0); eventualmente argomentando dalla notazione che, vigendo il codice Rocco quando fu dettato l'art. 2059, il legislatore non avrebbe avuto ragione di adottare la generica locuzione di «casi determinati dalla legge» per limitare il riferimento ai soli pregiudizi derivanti da reato (1 1 1). Esempio, in questo (108) V. FRANCESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, cit., p. 75. (109) V. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)* in *Riv. dir. civ.*, 1957, p. 293 e ss..

(110) v. art. 89 c.p.c. che, in caso di espressioni sconvenienti od offensive, usate in discorsi e scritti difensivi, autorizza il giudice a disporre la cancellazione ed assegnare con sentenza, alla persona offesa, una somma per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto. Che ciò sia dato solo quando le espressioni non inflettono l'oggetto della causa, ha indotto a dubitare che si tratti pur sempre di applicazione dell'ipotesi generale ex art. 185 c.p. (cfr. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 312).

(111) De lege ferenda, PUGLIESE (*Aspetti civilistici*, cit., p. 35) osserva che «l'art. 2059... è perfettamente compatibile con una disposizione che stabilisca

[372]

senso, un tentativo recente (1 12), volto a stabilire un collegamento con l'art. 10 c. c.: l'accanto vien posto sul fatto che la normativa dettata favore dei raffigurato «non mira a tutelare un suo interesse economico all'utilizzazione del ritratto» (1 13), in quanto lo protegge solo contro la diffusione, privilegiando in sostanza l'interesse al riserbo: «la cui lesione non può determinare alcun danno patrimoniale». Si giunge così ad affermare che «i danni fatti salvi nell'art. 10 c. c. non possono essere, se la disposizione deve avere un senso ed una sua operatività, che quelli non patrimoniali» (1 14). Sicché la norma va fatta rientrare fra quelle richiamate dall'art. 2059 c. c., col risultato di render ammissibile (posta l'«indubbia» esistenza di un'eadem ratio) l'estensione della risarcibilità del «danno morale» alle altre ipotesi di violazione della sfera privata. Più che vagliare puntualmente l'attendibilità di tale argomentazione (esposta a più d'un rilievo critico), importa in questa sede rimarcare come essa costituisca indicazione significativa delle difficoltà che s'incontrano nell'assicurare una congrua tutela dell'interesse al riserbo, in un quadro complessivo che testimonia di per sé la carenza di strumentazione giuridica (1 1 5). Ciò che è ulteriormente confermato dal fatto che, se pur astrattamente legittimo, il ricorso all'art. 2058 c. c. non appare di pratica utilità. Non è dato, infatti, ipotizzare situazioni in cui la reintegrazione in forma specifica possa porsi come rimedio efficace: la pubblicità della sentenza civile, cui istintivamente sovviene il riferimento, sembra infatti controproducente, nella misura in cui comporta ultronea divulgazione di quanto si voleva sottrarre alla pubblica conoscenza (1 1 5").

tale risarcimento in seguito a fatti, come quelli a cui ci riferiamo, preveduti dalla legge concernenti reati». Cfr. altresì DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit. p. 56.

(112) CATAUDELLA, *Op. Cit.*, p. 55 e ss..

(113) Cfr. altresì ASCARELLI, *Op. cit.*, p. 273.

(114) v. in contrario SCOGNAMIGLIO, *Op. cit.*, p. 310, per il quale la salvezza del risarcimento negli artt. 7, 9, 10, c.c. intende solo eliminare ogni dubbio circa la possibilità che la tutela dei beni considerati valga ad escludere rimedio.

(115) Mezzo efficace e coerente col nostro sistema delle obbligazioni e della responsabilità sarebbe, secondo RESCIGNO (*Op. Cit.*, p. 58 e SS.), quello dell'astreinte francese; v. anche PFSCARA, *La Protezione*, cit., p. 451 ss..

(1 1 5") La pubblicazione della «decision intervenue» su diversi giornali

[373]

9. B) Propalazione in via privata: normale irrilevanza. Problemi connessi alla captazione illegittima di «jatti privati».

Circa la possibilità che l'interesse al riserbo sia disatteso, sul piano giuridico, dal fatto che vicende della vita privata, pur senza esser rese di pubblica ragione, vengano tuttavia a conoscenza di terzi, può ben dirsi che le opinioni propendano per la negativa: non mancano, peraltro, voci dissonanti. Ma è certo che l'identità

di situazioni, salva la diversa consistenza quantitativa, non legittima l'affrettata deduzione che sia illecito comunicare in via privata tutto quanto non può essere pubblicizzato: il criterio di prevalenza che si è indicato riguardo alle ipotesi di divulgazione trainite mass media p-r far leva sull'interesse sociale all'informazione, non può essere utilizzato in questa diversa prospettiva.

In realtà, quanto agli atti di propalazione in via privata, l'inesausto arricchirsi del patrimonio individuale di esperienze non sembra potersi conciliare con l'idea che esse, ogniquale volta abbiano ad oggetto i terzi, debbano restare rigorosamente confinate in chi le abbia (legittimamente) acquisite.

Nè miglior risultato si sortisce limitando l'ambito della tutela alla sola intimità, perché così, di là dall'ambigua formulazione, o si risolve la riservatezza nella «cortina di segretezza ammessa dalla legge» (risultato indiscutibile ma certamente non rispondente alle premesse) (116); ovvero si fa leva sul concetto di sfera fiduciaria per derivarvi un accordo tacito al mantenimento del segreto, laddove «cette convention est purement fictive, et elle n'a été parfois que sous l'influence de la doctrine de l'autonomie

– scelta della «vietirne» e, soprattutto su quello condannato «au nième lieu èt piace que l'irticie incrimino èt dans les mêmes caractères», è invece consicierato efficace mezzo di tutela in finanzia: «la clientele dai journal est ainsi in-foi-i-@iéz cID la qualité dz la publication dont elle se révcle si friande» (BADIN-TFR, Cp. IOC. Cit.).

(i 16) Sul diritto al segreto come aspetto speciale del diritto alla riservatezza, cfr. Di-Cui, voce Riservatezza e segreto, cit., p. 121 e ss.; ma sul carattere «eventuale e mediato» della tutela assicurata alla Geheimnisse dalle norme che concernono l'inviolabilità dei segreti, cfr. BRICOLA, Prospettive, cit., p. 1120 e ss.

[374]

de la volonté» (117) (e, quand'anche fosse dato riscontrarne gli estremi, sarebbe pur sempre un rapporto di fatto, destinato ad operare – e a trovare sanzione in caso di breach of confidence – su di un piano metagiuridico).

In definitiva, «sussistono ... valide ragioni per lasciare al costume, al ius murmurandi gli atti di rivelazione compiuti in via privata» (118): ad evitare che le persone possano parlare lecitamente solo di cose di interesse ... pubblico-sociale (119).

(117) Così KAYSER, La secret de la vie privée e la jurisprudence civile, in Melanges offertes a Savatier, Paris 1964, p. 416. Per un esame articolato dell'intera problematica relativa alla "Indiskretion ohne Publizität", V. MASS, Informatioiz und Geheimnis im Zivilrecht, Stuttgart 1970, p. 29 ss..

(118) Cfr. NANTOVANI, Op. cit., p. 473. Osseva KAYSER, Op. loc. cit., che «la personne qui fait part à une autre, au à plusieurs, dans une réunion privée, d'un fait relatif à la vie intime d'autrui, peut commettre une faute morale, peut- être même une faute civile: mais elle ne porte pas atteinte au secret de la vie privée, car l'atteinte n@ peutre resulter que la communication au public». Ad analoghe conclusioni perviene PIZOSSER, Privacy cit., p. 393: «the disclosure of the private facts must be a public disclosure, and not a private one: there must be, in other words, publicity». Sicchè «it is an invasion of the right to publish in a newspaper that the plaintiff does not pay his debts... but it has been agreed that it is no invasion to communicate that fact to the plaintiff's employer or to any other individual or even to a small group» (se ne è anzi derivata una discutibile general rule – accolta in numerosi stati nordamericani – nel senso che la semplice comunicazione orale non valga ad integrare gli effetti della violazione della privacy: cfr. voce Privacy, in American jurisprudence 2nd, vol. 62, Rochester – S. Francisco, 1972, p. 719 ss., 737 ss.). Contra, la decisione di una lower court della Georgia, in Gouldman-Taber Pontiac v. Zerbst: il convenuto, ritenendosi creditore dell'attrice (che accusava di non aver pagato il conto per la riparazione della sua automobile) aveva scritto al suo datore di lavoro perché l'aiutasse a recuperare il credito; le doglianze dell'attrice furono accolte dalla corte, che ravvisò nella pressione esercitata una violazione della privacy (citato da WAGNER, Le «droit à l'intimité» aux Etats-Unis, cit., p. 371: la sentenza fu in seguito riformata «on the ground that the communication was privileged»). Sta di fatto che questa ed altre pronunzie, che pure hanno concesso tutela in casi in cui «the amount of publicity was rather small, as when the wrongdoer posted a notice of a person's indebtedness in a garage window or loudly proclaimed in a restaurant (MILLER, The assault cit., p. 177). restano isolate eccezioni se rapportate alla «judicial emphasis on... the publicity prerequisite».

(119) Nè vale obiettare in contrario che il pettegolezzo, vecchio come il mondo, viola la privacy con la stessa efficacia dei mass-media: per BLOUSTEIN,

[375]

Costituisce logico contrappunto di questa conclusione un rilievo assai significativo: che, cioè, l'attività volta ad assumere informazioni sul conto altrui non è (considerata) per sé illegittima neppure ove concerna aspetti strettamente attinenti alla vita privata (120), salva la -disciplina mediata - dell'uso dei dati così raccolti (121) e sempre che siano leciti i modi di captazione (l'importanza, per una congrua tutela della privacy, di quest'ultimo profilo è sin troppo ovvia; altrettanto risaputa l'insufficienza degli indici penalistici, che i limiti della trattazione non consentono di trattare specificamente) (122).

Vork University Law Review, 1964, p. 984, può ravvisarsi, in questa posizione, il portato di una radicata «mitologia dal ruralismo», che non regge la verifica con l'attuale realtà dei rapporti sociali; il reportage giornalistico, freddo e impersonale, «spread abroad as a part of a commercial enterprise among masses of people unknown to the subject of the report», non potrebbe essere «contenuto» per il tramite delle contromisure (isolation, retribution, retraction and correction) utilizzabili nei confronti delle «chiacchiere» indiscrete, destinate a circolare tra vicini che spesso simpatizzano per chi ne è vittima, solo talora accolte per ve, suscettive di essere sminuite, addolcite, accantonate. «Thus, only with emergence of newspapers and other mass-means of communication did degradation of personality by the public disclosure of private intimacies become a legally significant reality».

(120) Loiodice, Contributo, cit., p. 340 ss. e, con vigorosi accenti critici, DE SIERVO, voce Investigazione privata, in Enc. dir., XXII, Milano 1972, p. 677 ss., si veda altresì la decisione con cui la Corte d'appello di Milano (sent. 17 luglio 1971, in Giur. it., 1972, 1, 2, c. 202 ss.), confermando il giudizio di prima istanza, ha ritenuto non potesse incolparsi di violazione dei diritti e delle libertà protette dall'articolo 8 Conv. Rotna il marito che, indottovi dai picanti resoconti mondani di un quotidiano, aveva intercettato, registrandole, le comunicazioni della moglie sul telefono di casa.

(121) Cfr. PUGLIATTI, La trascrizione, cit., p. 23.

(122) In generale, sull'illicittà dei modi di captazione e sui problemi che, de lege lata e ferenda, vi sono connessi (se sia, cioè, possibile, - posta la lamentata insufficienza della tutela penale - una estensione/modificazione delle fattispecie esistenti, sino a farvi rientrare ipotesi a tutt'oggi non incriminabili, neppure indirettamente; o si debba piuttosto auspicare la configurazione di uno o più autonomi «delitti d'indiscrezione») - cfr. ampiamente gli Atti del III Siniposio di diritto e procedura penali, cit.. Più in particolare, sulla piaga dilagante delle intercettazioni telefoniche. v. IVIOFrA, Libertà delle comunicazioni telefoniche, in Giust. pen. 1971, 1, c. 257 ss.; e, con specifico riguardo al profilo processuale, GROSSO, Voce Intercettazioni telefoniche, in Enc. Dir., vol. XXI, Milano 1971 p. 889 ss. (ivi ulteriori riferimenti bibliografici;

[376]

Ma una significativa inversione della cennata tendenza ad assicurare la più ampia libertà in materia di raccolta di notizie personali, potrebbe essere rappresentata dall'art. 8 l. 20 maggio 1970 n. 300, in cui si fa «divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della (sua) attitudine professionale» (come pure, si è aggiunto, dall'art. 5 del progetto di riforma del T. U. di pubblica sicurezza, per il quale circa la questione di costituzionalità dell'art. 226, ult. co., e. p. p. in riferimento agli artt. 15, 24 Cost. - sollevata dal Trib. Bolzano, ord. 15 giugno 1971, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 1064 - si veda la recente pronuncia di rigetto della Corte cost.: seni. 6 aprile 1973 n. 34 in Foro it. 1973, 1 e. 953 ss.). In questa sede, basti rimarcare la «presa di coscienza», a livello internazionale, della minaccia rappresentata per i diritti e le libertà dell'individuo - ed in particolare per il rispetto della vita privata - dallo straordinario sviluppo tecnico-scientifico in materia di eavesdropping e recording-photographing-filming (è del 31 gennaio 1968 la raccomandazione n. 509 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa con cui si richiedeva al Comitato dei ministri di intraprendere gli studi necessari sullo stato delle legislazioni esistenti, primo passo sulla via di un adeguamento per la miglior protezione della vita privata; analoghe risoluzioni furono prese dalla Conférence internationale des Droits de l'Homme, riunitasi a Tcheran nel maggio del 1968, dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1968, dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella sua 15ª sessione). Il «need for specific legal rules», già evidenziato dalla Conclusion of the Nordic Conference on

Privacy (tenutasi a Stoccolma nel maggio 1967 su iniziativa dell'International Commission of Jurists) non è rimasto senza eco, come attestato dalla proliferazione di interventi normativi intesi a sanzionare penalmente l'intrusione per via elettronica e fotografica (per la Norvegia, § 145 e. p., introdotto con I. 12-12-1958; per l'Austria, § 310 e. p., I. 31-3-1959; per la BDR, § 298 c.p., I. 4-10-1967; per la Svizzera, è entrata in vigore il 1-5-1969 una legge federale sul rafforzamento della protezione penale della vita privata-, per la Francia, arti. 368 ss. e. p., introdotti dalla già menzionata I. 17-7-1970). Ritenere, contro questa linea di tendenza, che una siffatta forma di «inquinamento morale» possa essere arginata per il tramite della sola lettura «moderna e sensibile» dell'art. 614 e. p. (GRAZIADFI, *Privacy*, cit., c. 7), è il risultato di una sottovalutazione del problema; significa ignorare che la fattispecie del delitto di violazione domiciliare è strutturata in tal guisa da impedire che le principali «interferenze esterne» nell'altrui vita privata possano - stante il riferimento all'introduzione materiale - esserne comprese (cfr. BRICOLA, *Privacy*, cit., p. 1115 ss.).

[377]

«è vietato schedare i cittadini per il solo fatto della loro fede religiosa, delle loro opinioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali e culturali, nonché per la legittima attività che essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni».

Orbene, che disposizioni siffatte (in quanto prefigurano gli interessi che spingono alla violazione della sfera privata e lasciano intravedere una possibilità di tutela preventiva) segnino una svolta nel modo di considerare il problema, è in@discutibile. Assai dubbia appare invece l'opportunità di ulteriori interventi del legislatore, almeno fuori da settori che, per la loro specialità, ampiamente legittimano la dismissione di ogni riserva nei confronti della rigidità di una Interessenabwägung,- (valutazione comparativa d'interessi) a livello normativo.

In quest'ordine di idee, si potrebbe peraltro ipotizzare che l'attività di raccolta di informazioni sia suscettibile (salvi i casi su indicati) di essere valutata (a posteriori) alla stregua di atto di indiscrezione, ove non trovi supporto in un interesse legittimo (a conoscere), tale da prevalere sulla confliggente aspirazione al riserbo. E' però opportuno rimarcare come tale indicazione presupponga l'immediatezza del rapporto (qual è quella riscontrabile nel caso di «intromissione», fisica o elettronica: arg. ex § 183 progetto di riforma cod. pen. tedesco); appare invece difficilmente utilizzabile quando il processo di acquisizione dei dati personali sia mediato da un tramite, cioè il «legittimo» detentore dell'informazione relativa all'altrui sfera privata che, dietro richiesta (e per non essere vincolato al riserbo se non sul piano metagiuridico), la comunichi ad un terzo (123").

(123) Per uno spunto sulla «speciale giustificazione, eventualmente riscontrabile, del fine dell'informazione», cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 352; v. anche GIANNUZZI-SAVELLI, *La circolazione di notizie nell'ordinamento italiano*, Napoli 1966, p. 168. Più ampiamente, sul conflitto tra «interessi individuali al riserbo e contrapposti interessi al libero scambio di informazioni» (c.d. need to know, la cui valutazione dovrebbe importare una «particolarizzazione» del giudizio, aliena da formule universali, ma attenta agli «interests at stake in the various factual contexts with which the law must deal»), cfr. KARST, «The files»: legal controls over the accuracy and accessibility of stored personal data, in *Law and contemporary problems*, 1966, p. 345 ss.. (123 bis) v., per il contrario avviso, Seidel, *Datenbanken und Persönlichkeitsrecht*, cit., p. 143 ss., che - proponendo uno schema analogo a quello

[378]

Ma è, questa, prospettiva quanto mai delicata, che meriterebbe ben altro approfondimento: è infatti sotto il profilo dell'«interest to know personal data» che si avvertono i sintomi più allarmanti di vanificazione della vita privata, in ragione dell'estendersi, «su scala sempre più vasta», della richiesta, raccolta e trasmissione di dati personali riservati, «per svariate finalità pubbliche e private» (124).

10. Computer privacy: insufficienza dell'elaborazione giuridica rispetto alla nuova dimensione dell'informatica. Prospettive.

E' anzi probabile che vada delineandosi una «nuova era» nella storia della privacy: l'odierna tecnologia ha reso, infatti, possibili physical, data and psychological surveillances (125) atte ad infrangere in punti vitali le barriere che ne garantivano in passato l'invulnerabilità.

Nonostante la proliferazione di sforzi intesi a stabilire un nuovo equilibrio tra progresso scientifico e tutela della vita privata (126), sembra tuttavia si possa

aderire al convincimento di chi individua il fattore-chiave del fenomeno (non nell'estesa di-
utilizzato nelle pagine precedenti riguardo alla diffusione al pubblico di quanto incrisce all'altrui vita privata - fonda esplicitamente sul principio della
«Datenschutzfähigkeit» un'inversione del rapporto di regola-eccezione tra segretezza e diritto all'informazione; sì che ogni dato relativo alla persona
comporterebbe una presunzione di segretezza: «die Benutzer von Datenbanken können vicimehr nur dann Daten anfordern, wenn ihnen ein rechtfertigendes
Auskunftsrecht (Informationsrecht) zur Verfügung steht». Deriverebbe così al Datenschutzrecht il «carattere di diritto soggettivo assoluto» (sul punto, in senso
Critico, HASSELKUUS e KAMINSKY, Persönlichkeitsrecht und Datenschutz, cit., p. 125).

(124) TAGLIARINI, intervento in Atti del 111 simposio cit., p. 326; cfr. anche MARTINOTTI, La difesa della privacy cit., parte seconda, in Pol. dir., 1972, p.
69 ss., 92 ss..

(125) Cfr. diffusamente WESTIN, *Scietwe, privacy and freedom: issues and proposals for the 1970's*, parte prima, in *Coluizbici Law Rei@iew*, 1966, p. 1005
ss.; e, dello stesso autore, la successiva monografia, *Privacy and freedom*, cit.: ivi una minuziosa, talora compiaciuta disamina delle t,nciche utilizzate a scapito
del rispetto della vita privata.

(126) Cfr. indicativamente. RußUANSSEN e ORVILLE, *Privacy and behavioral rescarch*, cit., p. 1190 e ss., 1194 ss..

[379]

sponibilità di sofisticate strumentazioni tecnologiche, quanto) nella propensione ad (ab)u,sarne per scopi che comportano (inevitabilmente) profonde
intromissioni nella vita privata (127). Sì che, negli anni a venire, il problema della privacy appare destinato ad inserirsi, come riscontro cruciale, «nel contesto
più ampio dei tema della difesa delle libertà individuali contro le concentrazioni di potere di qualunque tipo» (128).

Proprio a questa logica è infatti venuto ispirandosi l'ampio e appassionato dibattito su quello che - ormai definitivamente@- acquisito alla scienza giuridica col
nome di computer privacy - può a giusta ragione riguardarsi come l'aspetto più inquietante di una così complessa fenomenologia. La proposta, intorno alla metà
degli anni sessanta, di ovviare alle deficienze che affliggevano <, the federal government's practices» mediante l'istituzione di un National Data Center; il
diffondersi di «Credit Bureaus» (A. C. B.; TWR Credit Data), che applicano sistemi computerizzati di controllo del credito al cc>nsumo; l'insidia implicita
nella paventata possibilità di applicare tecniche, cibernetiche ad attività delicatissin-ie quali i tests attitudinali, psicologici o di misurazione dell@intelligenza (I.
O.). queste -- ed altre, meno appariscenti ma ugualmente minacciose - forme di controllo pubblico o privato dei dati personali hanno determi@nato. non solo
negli USA (129), una progressiva sensibilizzazione ai problemi connessi all'illimitata potenzialità dell'elaboratore elettronico.

(127) Così WESTIN, *Science*, cit., pag. 1017; ed infatti «most of the devices or processes for pl-ysical and pscycological surveillance existed in the 1920's and
1930's... Wliat is important is that, since 1945, social attitudes in Arr@erican society liavo led so many law enforcernent officials, government regulatory
agencies, businessrnen, civic groups, bebaviorai scientists, and others
to adopt thz new technology boldly aiid entlùsiasitically».

(128) MARTINOTTI, *La difesa della privacv*. cit., p. 104.

(129) Le dimensioni assunte, negli USA, dal dibattito politico relativo alla coinputer privacy impongono di limitare allo stretto indispensabile i riferimenti.
Profilatosi all'inizio degli anni '60 come confronto tra i fautori di esigenze pratiche all'insegna dell'efflieientismo e difensori di «vague social values» (su questa
prima fase, cfr. WESTIN, *Privacy* cit., p. 301 ss.), la polemica entrò nel vivo in corrispondenza della vicenda del National Data Center (per la quale, come pure
per le altre applicazioni di tecnologia informatica menzionate nel testo. cfr diffusamente MILLER, *The assault on Privacy*, cit., p. 54 ss.; cui adde la
documentazione impressionante fornita da WFsRIN e BAKER, *Data*

[380]

Non si può non condividere il realismo con cui, riconosciuta la sterilità di una opposizione pregiudiziale all'utilizzazione e allo sviluppo di questo settore
tecnologico (,e quindi, all'«enorme accumulazione di dati come sottoprodotto dell'impiego degli elaboratori»), l'intera questione è stata esaminata sotto il profilo

della «nascita di un nuovo potere, che offre, non solo ai suoi immediati detentori, ma all'intera collettività, possibilità d'azione prima sconosciute» (130). Ma se non mette conto di enfatizzare le conseguenze positive che, a livello sociale, possono derivare dall'adozione intensiva di sistemi di files e records, in specie sotto il profilo dell'efficienza (131), sono altrettanto evidenti (senza neppure

baiks in a free society, computers, record-keeping and privacy, Chicago 1972). Ne costituiscono pietre miliari le raccolte: *The Computer and Invasion of Privacy, Hearings before a Subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, 89th Congress, 2nd Session, Washington, 1966*; *Computer Privacy, Hearings before the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, U. S. Senate, 90th Congr., 1st and 2nd Sess, Washington, 1967/68* (un'informazione completa sulle numerose iniziative federali in MILLER, op. cit., p. 271 ss.; conviene tuttavia avvertire che il Senato americano, dopo una breve pausa, ha ripreso gli hearings sul tema: è del febbraio 1971 un progetto di legge elaborato da un sottocomitato di studio presieduto dal Senatore Erwin). Per una rassegna delle iniziative di carattere internazionale (Consiglio d'Europa; O.E.C.D.) o proprie di taluni altri paesi occidentali (Repubblica federale tedesca, Gran Bretagna, Canada), v. 5Fii)EL, *Datenbanken und Persönlichkeitsrecht*, cit. p. 59 ss.. In un certo senso sorprendente appare pertanto il silenzio italiano; tanto più che i presupposti non si può dire siano mancati: basti pensare alla c.d. anagrafe tributaria o al Centro Elettronico della Polizia Italiana (sul quale, Cfr. CORTI, *I cervelli elettronici ed i problemi della giustizia*, Milano 1970, p. 265 ss.).

(130) Rodotà, *Elaboratori elettronici, strutture amministrative e garanzie della collettività*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, p. 844.

(131) Quali valori sociali possono essere privilegiati dal largo impiego di sistemi cibernetici atti alla raccolta ed elaborazione di dati, è profilo efficacemente rimarcato da RUGGLES, *On the needs and values of data banks*, relazione al Symposium: computers, data banks and individual privacy, in *Minnesota Law Review*, 1968-69, p. 211 ss. (per l'esemplare chiarezza della trattazione, il resoconto del Symposium si raccomanda come proficuo approccio all'approfondimento del problema). Cfr. altresì PREDIERI, *Nuove tecnologie dell'informatica e nuove istituzioni: un rapporto problematico*, in *Razionalità sociale* cit., p. 280 ss.: «se le banche dei dati possono far sorgere talune gravi incognite per la difesa dei diritti di libertà individuali, non possiamo dimenticare che esse costituiscono un supporto necessario per l'esercizio concreto di

[381]

bisogno di ricorrere ad ipotesi minacciose di involuzione autoritativa, alla maniera di Orweli) i conseguenti pericoli di alterazione incontrollata negli attuali equilibri di potere (132). A chi obietti che l'informatica non ha apportato nessuna reale novità, poiché già da prima - da quando «l'uomo vive in società» - esistevano archivi documentari et similia, è facile replicare, infatti, che essa ha introdotto, sia nella raccolta che nel trattamento e nell'impiego dei dati, un cambiamento quantitativo così radicale da volgersi in qualitativo (133). In altri termini, molto ci si può aspettare dal vero protagonista di quella che si avvia a divenire a tutti gli effetti una information - oriented society: benefici sensibilissimi, ma anche a monumntal harm, un danno monumentale. La collocazione socio-politica di questa problematico non può tuttavia indurre ad obliare il punto di vista di tutela dell'individuo. E' anzi difficile tracciare una linea discreta soddisfacente: in una dossier-society, il computer mostra la sua inclinazione a trasformarsi in «cittadino» di un oppressivo sistema di sorveglianza proprio col rendere l'ambiente sociale «trasparente» e perciò disponibile alla curiosità, casuale o maliziosa, di una serie indefinibile di osservatori (134). diritti sociali; cioè di situazioni giuridiche di tipo nuovo, faticosamente genti, al di là delle generiche e fluidi, indicazioni costituzionali, come i di valori nuovi, inseriti in una ristrutturazione, della gerarchia dei loro convivenza, a sua volta connesso ad un progresso economico pianificato rettamente e indirettamente rivolto al loro accrescimento».

(132) Per tali implicazioni, v. *Information technology in a democracy*, volume collettaneo a cura di Westin, Cambridge, Mass., 1971, specie parte II: «Control technology» in a democracy: the broad sociopolitical debate, p. 147 ss.; e, più in particolare, i saggi di LENK e STEINMULLER, in *Datenschultz* cit., p. 15 ss.. Il problema sta tutto - come ha osservato R. P. Henderrson della Honeywell Information System - nel fatto che «il controllo delle informazioni è potere e il controllo assoluto delle informazioni è tecnicamente imminente».

(133) BRAIBANT, *La protection des droits individuels au regard du développement de l'informatique*, in *Revue intern. droit compare* 1971, p. 796 ss. E v. anche SEIDEL, *Datenbanken* cit., p. 106 ss., per il quale "die Datenweitergabe durch die Vermittlung einer Datenbank" (che porti a conoscenza di terzi notizie non altrimenti conoscibili), è "problema da non considerarsi esclusivamente secondo la concezione giuridica relativa alla tradizionale violazione per

indiscrezione".

(134) Cfr. MILLER, *The assault cit.*, p. 3 ss..

[382]

Ne risultano due possibili profili interindividuali di violazione della privacy: 1) che il computer comunichi notizie personali (relative anche al passato, posta la sua incapacità di dimenticare i dati che ha immagazzinato) a chiunque ne faccia richiesta; 2) che il computer trasmetta, per economia di spazio, errore ecc., una informazione stravolta e distorcente (135). Non si vuole con questo negare che la creazione di «banche di dati», normalmente utilizzate con il metodo del *time-sharing* e della pluralità dei terminali, possa creare nuove occasioni di pericolo in ordine alla captazione illecita di fatti riservati: ma mentre questa possibilità nulla aggiunge ai termini in cui si pone tradizionalmente il problema della collection, le due suddette ipotesi di dissemination sottendono il tentativo di riconoscere alla computer-privacy una propria autonomia concettuale, almeno in negativo. Che infatti le attuali teorizzazioni siano del tutto inadeguate a fornire tranquillanti soluzioni all'informational privacy issue, è reso evidente dalla constatazione che il misuse of a computerized information (sub 1) integra normalmente gli estremi della popolazione in via privata, non perseguibile; ciò che vale anche per il caso (sub 2) di inaccuracy (cui, del resto, nemmeno potrebbe applicarsi in via generale la disciplina dettata in tema di diramazione).

Di fronte a questa allarmante analisi della carenza di strumentazione giuridica (136), non resta che indicare le due possibili

(135) Di «loss of control over personal information» e «loss of control over the accuracy of informational profile» parla infatti MILLER, *Op. cit.*, p. 25 ss., 33 ss.' E, prima ancora, v. KARST, «The files»: legal controls *cit.*, p. 343 ss..

(136) Nel denunciare l'irriducibilità dell'«improper dissemination of computerized information: the prototypical privacy case of the future» alla tradizionale categorizzazione della violazione del riserbo - e dell'onore -, MILLER, (Personal privacy in the computer age: the challenge of a new technology in an information - oriented society, in *Michigan Law Review*, 1968-69, p. 1156 ss., 1180 ss., 1222 ss.) osserva come sia facile prevenire che «the deficiencies of current doctrine will become increasingly apparent as public and private sector data systems continue to integrate»; al punto che, «if the individual is to retain any meaningful control over decision affecting his life and if society is to avoid becoming enveloped in an Orwellian miasma, the law must adjust and impose limitations and responsibilities upon the proprietors of systems that process personal information». Beninteso, è al tipo di servizio

[383]

abili linee di tendenza secondo cui orientare gli sforzi intesi ad ovviarvi. La prima consiste nel recupero di un concetto lato di diritto generale della personalità, duttile sino al punto da distinguere tra *zwischen-menschliche Kommunikation* - comunicazione interpersonale - e *Mensch-Maschine-Kommunikation* - comunicazione uomo-macchina (137); ed è inevitabilmente esposta al rischio di far leva su di un concetto, quello appunto di *Persönlichkeitsrecht*, sempre più sfumato ed aleatorio.

Quanto alla seconda impostazione, essa trae spunto dal rilievo del salto qualitativo che intercorre tra considerazione del singolo rapporto e illimitata potenzialità lesiva delle «banche dei dati», insita nella possibilità che esse mettano le informazioni in loro possesso a disposizione di chiunque le richieda; e, denunziando l'inerzia di una battaglia di retroguardia sulla singola lesione (già ved. il *caso*) (137^{'''}), propugna l'opportunità di un intervento a livello più generale (e preventivo), sino ad individuare in una rigorosa licitazione amministrativa dell'accesso al computer (e, con ogni probabilità, nel prossimo futuro) dai computers, non alla loro struttura, che va imputata l'impraticabilità della strumentazione giuridica esistente; che potrebbe pertanto tornare utile in un diverso «ambiente» tecnologico: si pensi - ma ogni pronostico in materia è quanto mai arduo - alla possibilità che dall'attuale tendenza dei data-processing systems a trasformarsi in tele-processing systems (cfr. DUNN, *Policy issues presented by the interdependence of computer and communications services*, in *Law and contemporary problems* 1969 p. 369 ss.; il fenomeno è in atto anche in Italia: v. la relazione di bilancio della SIP del 10 aprile 1972) derivi una sostanziale computerizzazione delle comunicazioni di massa (V. MILLER, *The assault cit.*, p. 195 ss.).

(137) Un approfondimento della teoria delle sfere, più o meno integrate dal «catalogo» di stati dell'individual privacy (solitudine, intimità, anonimità, riserbo) proposto da Westin, è - in difetto di valide alternative - auspicato da HASSELKUUS e KAMINSKI, *Persönlichkeitsrecht und Datenschutz*, cit., p. 126ss.. (137bi.) «Un primo limite [del quadro giuridico tradizionale, che fa leva sull'iniziativa individuale] discende dal fatto che il singolo non è sempre in grado di cogliere il senso che la raccolta di determinate informazioni può assumere in organizzazioni complesse o dotate di mezzi sofisticati per il trattamento delle notizie... in secondo luogo, lo schema di tutela privatistico tende a risolversi nella possibilità di ottenere il risarcimento dei danni: uno schema evidentemente inadeguato»: Rodotà, *Informazioni personali*, cit., p. 8 del dattiloscritto.

[384]

per l'unica reale remora alla totale vanificazione della privacy (138).

Conclusione

Le indicazioni risultanti dall'indagine svolta possono, in prima approssimazione, così sintetizzarsi:

1) l'approccio (continentale, ed in particolare quello) italiano alla problematica in parola è afflitto da una vena radicata di «sterile dogmatismo». L'alternativa meramente concettuale: esiste, non esiste il diritto alla riservatezza, nella sua pregiudizialità, da un lato ha imposto la pratica rinuncia al tentativo di specificare i presupposti (e i limiti «strutturali») di un'eventuale tutela della vita privata; dall'altro ha finito con l'appiattare i rapporti reali sottostanti, quasi fossero imperscrutabili o, peggio, indifferenti, compromettendone la ricostruzione dall'interno. Che proprio questa prospettiva debba invece soppiantare il rarefatto dibattito sin qui svoltosi, trova significativa conferma ex adverso nell'affinità che la nostra esperienza presenta con quella francese, ove pure l'intervento del legislatore ha inaridito ogni residua incertezza di carattere «positivo» (139).

Quanto la convinzione (superficiale) della natura elitaria dell'interesse al riserbo abbia concorso ad irretire la riflessione dei giuristi, non mette conto di verificare. Di fronte al moltiplicarsi, orizzontale e verticale, delle occasioni di pericolo e alla considerazione, persino ovvia, che un contesto sociale in rapida, anzi sconvolgente evoluzione, tende a nuovi equilibri, preme piuttosto rilevare come, in ordine al riconoscimento costituzionale dei

(138) Dalle prime, vaghe istanze di «control systems» avanzate da WESTIN (*Privacy* cit., p. 376 ss.; se ne può leggere un'aspra critica nella Recensione di CLARK, in *California Law Review*, 1967, p. 912), alle elaborate e puntigliose proposte di MILLER nel senso di «federal administrative regulation» (*The assault* cit., p. 221 ss.), è questa la via seguita dalla dottrina nord-americana.

(139) Cfr. NERSON, *La protection de la vie privée en droit positif français*, in *Revue intern. droit compare.*, 1971, specie p. 758 ss.

[385]

valori connessi alla dignità umana (140), sia ormai indilazionabile un impegno concreto nel senso dell'elaborazione di adeguate tecniche giuridiche a difesa della persona.

La via indicata, attenta alla natura sostanziale dei Sachprobleme, sembra la più atta a fornire confortanti risultati.

2) non vi è reale ostacolo (ne è anzi palese la proficuità sul piano comparatistico) a che la tutela del riserbo, come più comprensiva espressione di libertà individuale, si avvii ad assumere ampiezza e caratteristiche assai simili a quelle della privacy, quale risulta dall'elaborazione delle corti nord-americane (fatta eccezione, giova tuttavia soggiungere, per il solo profilo della false light in the public eye) (141). È anzi significativo il rilievo che, nella stessa dot-

(140) Sulla forza espansiva della «clausola generale» di tutela della dignità umana in ordine al libero sviluppo della personalità, cfr. AMIRANTE, *La dignità dell'uomo nella legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Milano 1971.

(141) Ove non si risolva in un problema di tutela della reputazione, la false light deve importare l'individuazione di un diverso tipo di interesse, pena la sua identificazione con l'ipotesi di public disclosure of private facts. Un conto è, infatti, che un soggetto, cui siano stati attribuiti fatti o affermazioni, da lui ritenuti

falsi, non possa (o non voglia) opporsi in toto alla loro diffusione; s@ì che suo (eventuale) interesse sarà quello di ristabilire la verità, a ciò soccorrendo il disposto dell'art. 8 I. 8 febbraio 1948 n. 47 (norma per molti versi insoddisfacente e criticabile: cfr. MORSILLO, *La tutela penale*, cit., p. 251 ss. e BRICOLA, *Prospettive cit.*, p. 1112 ss.; cui non può peraltro imputarsi di «ledere più gravemente, anziché tutelare. il diritto alla riservatezza sulla vita privata e familiare», nella misura in cui essa non si propone affatto questo risultato, quanto quello di salvaguardare la libertà morale di chi si trovi legittimamente coinvolto nel flusso di notizie gestite dai mass-media: contra, cfr. per tutti PROTETTÌ, *Persone fisiche cit.*, p. 174). Tutt'altra cosa è che, fuori dei casi in cui ciò è a qualsiasi titolo consentito, sia proiettata sul pubblico l'«intimità» di un individuo; e ciò, a prescindere dal fatto che quanto si è reso di pubblica ragione sia, o meno, contrario al vero. In tale situazione, l'interessato, piuttosto che volgersi a smentire l'untrue statement - in ipotesi non lesivo del suo onore -, lamenterà il fatto in sè della notizia, e invocherà tutela non contro l'alterazione della verità, ma contro l'espropriazione di aspetti (ancorché non rispondenti al vero) della sua vita privata. In questo senso, esplicitamente, NIMMER, *The right to speak from Times to Time: first amendment theory applied to libel and inapplied to privacy*, in *California Law Review*, 1968, p. 956 ss., 963 ss. (che proprio su questa base svolge una serrata critica alla ratio di *Time, Inc. v. Hill*; è tuttavia necessario ricordare come la riconduzione

[386]

trina statunitense, il dibattito si sia, negli ultimi anni, incentrato sul difetto di omogeneità degli interessi ricondoti al tema. all'incisivo articolo della massima autorità in materia di torts (142), volto a denunciare il disordine che, sotto questo profilo, affliggeva la law of privacy («a haystack in a hurricane», come dire un mucchio di fieno nell'infuriare di un uragano), si è infatti replicato sia indicandone il soàtrato comune nella human dignity; sia proponendo il tendenziale ridimensionamento del concetto al- l'unive>ca «condition of the human life in which acquaintance with a person or with affairs of his life which are personal to him is limited» (non senza che un'analisi dei valori concreti, talora sottesi al termine, consenta di contrapporre alla definizione «forte» che si è -data, taluni significati «derivati o deboli» - quali mental repose, physical solitude or exclusiveness, autonomy - che trovano tutela altrove, in «remedies for wrongs - other than offense to privacy») (143).

del caso alla categoria della Public disclosure fu nella circostanza preclusa dall'aver ritenuto la Suprema Corte che Hill, già public figure nel 1952, ancora lo fosse nel 1955, al tempo della pubblicazione dell'articolo contestato: ed in effetti, «on appeal the plaintiff did not contend otherwise and agreed that his right to recover damages depended on proof that the account was fictionalised»); v. altresì Lusicy, *Invasion of privacy: a clarification of concepts*, in *Columbia Law Review*, 1972, p. 697 ss., 708, che sottolinea come «the unitary concept of privacy ought to be broken down: the interest in preventing communication of wrong reports about oneself should be recognized as being distinct from the interest in preventing any reports about certain of one's action or omissions»; e adduce a riprova l'impossibilità di «development of comprehensive remedies... because a remedy suitable to the one case is wholly inappropriate to the other».

(142) PROSSER, *Privacy cit.*, p. 369 ss.: che, ravvisandovi «quattro tipi distinti di violazione di quattro differenti interessi dell'attore, tenuti insieme dal nome comune», perviene alla conclusione che non si sia in presenza di un nuovo e autonomo diritto, volto a proteggere un unico, fondamentale interesse, quanto piuttosto di una diversa applicazione, in circostanze 'novative, di tradizionali diritti intesi a tutelare valori sociali ricevuti; in sostanza, si tratterebbe di una riformulazione parziale della disciplina del «mental distress», della «defamation» e della «misappropriation», la cui sola utilità sarebbe quella di non cadere «within the limits of the old torts», assicurando tutela a situazioni che vi erano sottratte in forza degli intralci imputabili a regole tecniche imposte da antichi quanto dimenticati conflitti giurisprudenziali.

(143) Il tentativo di ricondurre la tutela della vita privata alla «human dignity» è in BLOUSTEIN, *Privacy as an aspect of human dignity cit.*, p. 1403

[387]

3) in un quadro complessivo per vero non esuberante, due sono i settori in cui il nostro ordinamento appare a tal punto carente da rendere improbabile il tentativo di ovviarvi per via di interpretazione, sia essa la più spregiudicata. Il primo è rappresentato dalla c. d. intromissione nell'altrui sfera privata: basti pensare al fatto che, ai sensi dell'art. 617 c.p., l'intercettazione telefonica, quando non sia seguita da ingiustificata comunicazione a terzi del contenuto della

conversazione, è punita con la multa da 4.000 a 120.000 lire (eventualmente elevabile fino al triplo: art. 24 co. II c. p.); ovvero alla pratica impossibilità di sanzionare la più parte delle forme di sorveglianza rese possibili dall'odierna tecnologia. Il secondo profilo attiene al nuovo e più penetrante tipo di minaccia che alla personal privacy deriva dalla diffusione di sistemi computerizzati, atti all'elaborazione e trasmissione dei dati. Non si tratta, per questo, di fare nuovo luddismo o di prevenire possibili sviluppi negativi, ancor lontani nel tempo (ma non troppo, sol che si tenga presente -la prossima istituzione, nel Friuli- Venezia Giulia, della prima banca regionale dei dati) (144). Se è ss.; in questa logica si colloca, con ogni probabilità, la linea adottata dalla Corte Suprema - nel senso che le varie dottrine su singoli aspetti, connessi al Primo, Terzo, Quarto, Quinto, Nono e Quattordicesimo Emendamento. si risolvano in a constitutional interest in privacy -, dal criminal conviction case *Griswold v. Connecticut* sino al recentissimo *Roe v. Wade* in materia di aborto (cfr. *Privacy in The First Amendment*, cit., p. 1475 ss.; e del Justice *Douglas* - cui si deve la plurality opinion in *Griswold* -, *The present. Inroads on the right to privacy, in Mass media and the law*, cit. p. 194). Dalla considerazione che ciò valga a spiegare perché la privacy è «abl),I- stanza importante da meritare tutela, ma non che cosa essa sia», muove lo sforzo di nazionalizzazione di *GROSS*, *The concept of '1 privacy, in New York University Law Review*, 1967, p. 36 ss., per il quale «interferent with privacy may be accomplished by acts of two different sorts. the transgressor may himself become acquainted with a private matter; or he may acquaint others with something which is still private even though it is known to him».

Di là dalle riserve sulla possibilità di tradurre il concetto in una legal rule, resta comunque l'innegabile forza coesiva che esso può assumere² come «term of a legal principle» (*FREUND, Privacy: one concept or many, in Privacy. Nomos XIII*, cit., p. 196 ss.).

(144) v. *Notizie IRI* 165, giugno 1973, p. 40 ss.. Rientrano fra i compiti istituzionali di questo «archivio socio-economico integrato» il «controllo della popolazione attraverso l'automazione dell'anagrafe a tutti i livelli di comuni anche in relazione alla necessità di programmazione per quanto riguarda i piani scolastici, sanitari, edilizi e di trasporti» e «il controllo delle varie attività industriali, commerciali ed agricole ottenuto attraverso l'inserimento nel sistema dei servizi delle Camere di Commercio».

[388]

parso opportuno definire questa complessa fenomenologia in termini di «inquinamento morale», non può trascurarsi che l'ampio e inesausto dibattito sulla «crisi dell'ambiente» una cosa almeno ha insegnato: che non è davvero necessario attendere che la degradazione sia divenuta irreparabile per denunciarne il pericolo. Per poco ortodosso che sia, il paragone induce a meditare.